Anno CXLVII - Numero 10

Roma, 31 maggio 2026

Pubblicato il 1 giugno 2026

BOLLETTINO UFFICIALE del Ministero della Giustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

MODUS

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto Ministeriale 13 marzo 2026 – Determinazione dei contingenti destinati alla assunzione a tempo indeterminato del personale dell'Area funzionari inquadrati nei profili professionali di addetto all'ufficio per il processo e tecnico di amministrazione. . Pag. 1

Decreto Ministeriale 13 marzo 2026 – Rimodulazione dei contingenti dei profili professionali di operatore giudiziario e ufficiale giudiziario e modifiche alle piante organiche delle singole strutture dell'Amministrazione giudiziaria. . . . . » 1

Decreto dirigenziale 23 aprile 2026 – Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui agli articoli 5-bis, 13 e 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal decreto legislativo 3 settembre 2024, n. 136. . . . . » 12

Provvedimenti concernenti progetti organizzativi delle Procure per il quadriennio 2026-2029 . . . . . » 61

Provvedimenti concernenti nomine, conferme, revoche, cessazioni ed integrazioni di Esperti dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche. . . . . » 62

Provvedimenti concernenti nomine, conferme, revoche, cessazioni ed integrazioni di Esperti dei Tribunali di Sorveglianza per il triennio 2026-2028. . . . . » 62

ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Elezione del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - Verbale di accertamento del risultato delle elezioni del consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e di proclamazione degli eletti. . . . . 3 Pag. 6

BANDI DI GARA

Indizione bando di gara per la procedura di valutazione comparativa per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di Istituto Vendite Giudiziarie nel circondario del Tribunale di Trani. . 5 Pag. 6

PARTE SECONDA

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento funzioni direttive. . . . . 6 Pag. 6

Non conferma incarico direttivo . . . . . » 67

Conferma incarico direttivo . . . . . » 67

Conferimento funzioni . . . . . » 67

Collocamento fuori ruolo . . . . . » 67

Conferma fuori ruolo . . . . . » 68

Richiamo in ruolo . . . . . » 68

Trasferimenti . . . . . » 68

Trasferimenti sospesi ai sensi dell'art. 10 *bis* . . . . . » 70

Positivo superamento della settima valutazione di professionalità . . . . . » 70

Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità. . . . . » 80

Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità . . . . . » 81

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità . . . . . » 82

Positivo superamento della terza valutazione di professionalità . . . . . » 82

Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità . . . . . » 83

Positivo superamento della prima valutazione di professionalità . . . . . 4 » 8

Conferimento funzioni giurisdizionali. . . . . » 90

Collocamento in aspettativa e congedo . . . . . » 90

MODUS

Decreto dirigenziale 23 aprile 2026 – Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui agli articoli 5-bis, 13 e 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal decreto legislativo 3 settembre 2024, n. 136.

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2024, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2024, n.227, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14";

Visto, in particolare, l'articolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2024, n.136, in virtù del quale è stato modificato il secondo comma dell'articolo 5-bis, rubricato "Pubblicazione delle informazioni, del test pratico e della lista di controllo" a mente del quale, peraltro, "Nei siti istituzionali di cui al comma 1 sono altresì disponibili un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento, nell'ambito della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Il contenuto della lista di controllo è definito con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 13";

Visto, altresì, l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 settembre 2024, n.136, in virtù del quale sono state apportate modifiche al Titolo II della Parte I del medesimo decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ivi inclusi gli articoli 13 e 17;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito, a mente del quale, "1. E' istituita una piattaforma telematica nazionale … gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. 2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata …, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata …. La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.… 4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. 5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. … Ciascun ordine professionale, valutata la domanda e verificata la completezza della documentazione allegata, comunica alla camera di commercio … i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, unitamente a una scheda sintetica contenente le informazioni utili alla individuazione del profilo dell'esperto anche con riferimento agli esiti delle composizioni negoziate seguite, per l'inserimento nell'elenco previsto dal comma 3. La scheda è compilata sulla base di un modello uniforme definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2 …";

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, a mente del quale, "1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 13 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato. 2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 13, comma 2 …";

Visto il decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, adottato da questa Direzione generale, di integrazione del precedente decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 adottato in virtù dell'articolo 3, commi 2 e 4 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, per definire "il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico", nonché la specifica formazione al possesso della quale è subordinata l'iscrizione degli esperti indipendenti nell'apposito elenco;

Ritenuta la necessità, alla luce dell'intervento normativo di cui al decreto legislativo 3 settembre 2024, n.136, di integrare il decreto dirigenziale del 21 marzo 2023;

Vista la nota prot. DAG 27672 E. del 9 febbraio 2026 e successiva prot. DAG 78180 E. del 15 aprile 2026, con la quale l'Ufficio Legislativo di questo Dicastero ha trasmesso, per le valutazioni di competenza, in vista dell'integrazione del decreto dirigenziale già adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, "un ulteriore aggiornamento del documento già predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021 e aggiornato…nel mese di marzo 2023";

Rilevato che il documento è composto da sette sezioni – rispettivamente concernenti Sezione I "Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento" disponibile on line, Sezione II "Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza", la nuova Sezione II Bis "Specificità dei piani nel caso di strumenti di regolazione della crisi e valore riservato ai soci", Sezione III "Protocollo di conduzione della composizione negoziata", Sezione IV "La formazione degli esperti", Sezione V "La piattaforma" e Sezione VI "Scheda sintetica sul profilo professionale dell'esperto" – nonché cinque allegati – a loro volta concernenti Allegato 1 "Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate", Allegato 2 "Istanza on line", Allegato 3 "Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata", Allegato 4 "Scheda sintetica profilo professionale dell'esperto" e il nuovo Allegato 5 "Indice relazione finale"–;

Ritenuto, pertanto, opportuno e urgente il recepimento del documento trasmesso dall'Ufficio Legislativo,

Decreta

È recepito l'"ulteriore aggiornamento del documento già predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021 e aggiornato nel mese di marzo 2023" trasmesso dall'Ufficio Legislativo con nota prot. DAG 27672.E del 9 febbraio 2026 e prot. DAG. n.78180 E. del 15 aprile 2026, come di seguito riportato.

Roma, 23 aprile 2026

Il Direttore Generale
SABRINA MOSTARDA

MODUS

Sommario

SEZIONE I – TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO DISPONIBILE ONLINE

SEZIONE II – *CHECK LIST* (LISTA DI CONTROLLO) PARTICOLAREGGIATA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO E PER LA ANALISI DELLA SUA COERENZA

1. Il requisito dell'organizzazione dell'impresa
2. Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente
3. Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi
4. Le proiezioni dei flussi finanziari
5. Il risanamento del debito
6. Valore di liquidazione del patrimonio
7. In caso di gruppi di imprese
8. Le imprese minori

SEZIONE II-BIS – SPECIFICITÀ DEI PIANI NEL CASO DI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E VALORE RISERVATO AI SOCI

1. Le specificità dei piani nel caso di strumenti di regolazione della crisi
2. Il valore riservato ai soci

SEZIONE III - PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

1. Verifica dell'indipendenza e accettazione dell'incarico
2. Verifica delle concrete prospettive di risanamento. Esecuzione del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento
3. La presenza di un gruppo di imprese
4. Analisi della coerenza del piano di risanamento con la *check list* (lista di controllo)
5. Analisi delle linee di intervento
6. Indicazioni operative in caso di misure protettive e cautelari
7. La gestione dell'impresa in pendenza della composizione negoziata
8. Svolgimento delle trattative con le parti interessate
9. Formulazione delle proposte dell'imprenditore e delle parti interessate
10. Parere dell'esperto in caso di finanziamenti prededucibili
11. Rinegoziazione dei contratti
12. Cessione dell'azienda nella composizione negoziata o nell'ambito del concordato semplificato (nella fase tra la domanda e l'omologa)
13. Stima della liquidazione dell'intero patrimonio (cfr. anche Sezione II, par. 6)
14. Conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto
15. Imprese sotto-soglia

SEZIONE IV – LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI

1. Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi
2. Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all'intervento giudiziale
3. La domanda e la relativa documentazione disponibile nella Piattaforma
4. La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento
5. La redazione di un piano di risanamento

MODUS

6. Il protocollo di conduzione della composizione negoziata
7. La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell'esperto e le competenze
8. Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie
9. Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali
10. La stima della liquidazione del patrimonio
11. L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell'articolo 23

SEZIONE V – LA PIATTAFORMA

1. Descrizione generale
2. Requisiti per l'utilizzo della Piattaforma
3. Gestione della Piattaforma e trattamento dei dati
4. Funzioni disponibili nell'area pubblica
5. Funzioni disponibili nell'area riservata per utenti autorizzati
6. Area secretata per la presentazione delle offerte e *virtual data room*
7. Procedure d'emergenza

SEZIONE VI - SCHEDA SINTETICA SUL PROFILO PROFESSIONALE DELL'ESPERTO

ALLEGATO 1 – INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE ALLE PARTI INTERESSATE

1. Soci e altre società del gruppo
2. Fornitori strategici e fornitori più rilevanti
3. Locatori ed affittanti
4. Agenzia delle entrate
5. INPS
6. Banche e intermediari finanziari
7. Clienti
8. Rapporti di lavoro subordinato

ALLEGATO 2 – ISTANZA ONLINE

ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI ESPERTO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

ALLEGATO 4 - SCHEDA SINTETICA PROFILO PROFESSIONALE DELL'ESPERTO.

ALLEGATO 5 – INDICE RELAZIONE FINALE

MODUS

SEZIONE I

Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile online

Il test pratico è volto a permettere all'imprenditore di valutare, attraverso la "consapevolezza" del debito da servire e dei flussi che possono essere destinanti al suo servizio, in che misura sia ragionevolmente perseguibile il risanamento. Aiuta inoltre l'esperto a comprendere se vi siano concrete prospettive di risanamento.

Dunque, il test non diagnostica la crisi, ma contribuisce alla sua prognosi. Il test, infatti, non serve a individuare una situazione di crisi o insolvenza (non è un indicatore della crisi), ma consente piuttosto di misurare il grado di prevedibile difficoltà del percorso che l'imprenditore dovrà affrontare per il risanamento e in che misura, per il successo dell'operazione, siano necessarie iniziative in discontinuità rispetto al passato.

Anche la previsione del test contenuta nell'articolo 3, comma 3, lett. c), del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi e dell'insolvenza (d'ora in poi, per brevità, CCII), conferma che si tratta di strumento di ausilio all'impresa che, se dotata di misure idonee o di assetti organizzativi adeguati, disporrà degli elementi necessari non solo per la compilazione della lista di controllo particolareggiata ma anche per la effettuazione del test. Si tiene conto, in questa valutazione, delle dimensioni dell'impresa e della minore complessità delle misure idonee rispetto agli assetti adeguati.

La complessità del risanamento è misurata attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi che possono essere posti in ogni periodo al suo servizio. Esso consente di individuare le grandezze dei flussi e del debito nonché le relative componenti sulle quali intervenire, e di comprendere quale intensità l'intervento dovrà avere.

Le finalità pratiche del test ne consentono lo svolgimento anche prima della predisposizione di un piano di risanamento, fondandosi sull'indebitamento e sull'andamento economico in essere. Il test è svolto sulla situazione corrente[1] e tiene conto solo delle iniziative già adottate; non tiene invece conto delle strategie di intervento e delle azioni solo pianificate per il superamento delle criticità.

Il suo esito, pertanto, non contempla gli effetti degli interventi previsti nel progetto di piano di risanamento né tanto meno nel piano. Esso consente di comprendere se sia sufficiente la ristrutturazione del debito (anche grazie alle iniziative eventualmente già realizzate per il miglioramento dei flussi al suo servizio) o se invece occorra anche una ristrutturazione aziendale volta ad un rafforzamento dei flussi, fornendo utili indicazioni sulla dimensione della prima e sull'intensità della seconda.

In casi particolarmente gravi, e cioè quando occorre un incremento dei flussi al servizio del debito che appare di dimensioni irragionevoli sia in relazione alla situazione dell'impresa che alla redditività del settore, potrà essere necessaria, per il risanamento, la cessione totale o almeno parziale del compendio aziendale. In tal caso, il risanamento sarà possibile se è ragionevole attendersi dalla cessione il realizzo di risorse adeguate a consentire il soddisfacimento del debito come ristrutturato ad esito delle negoziazioni con i creditori.

Nell'esecuzione del test occorre confrontare il debito da servire al momento dello svolgimento del test medesimo con i flussi operativi che l'imprenditore è in grado di conseguire nella situazione in essere al momento in cui il test è svolto. Per semplicità, attese le finalità pratiche del test, il debito e i flussi al suo servizio sono assunti nell'ipotesi di stazionarietà dell'andamento aziendale. Il che evita: (i) di formulare assunzioni sulle prospettive di andamento aziendale; (ii) di portare in conto le variazioni di capitale circolante netto e formulare di conseguenza assunzioni sul ciclo di conversione in cassa; (iii) di limitare l'assunzione delle passività nei limiti di quanto esse si traducano in esborsi finanziari.

La contestualizzazione dei flussi al servizio del debito al momento in cui è svolto l'esercizio del test impone la stima del margine operativo lordo dell'esercizio in corso, normalizzato per escludere gli effetti di operazioni straordinarie o comunque non ricorrenti e tenere conto dell'effetto ad anno intero delle iniziative di ristrutturazione aziendale già adottate nel corso dell'esercizio. In luogo della stima del margine operativo lordo dell'esercizio in corso si può ricorrere a quelli dell'esercizio precedente, se più affidabile[2]; resta in ogni caso ferma l'esigenza di normalizzazione del dato.

---

[1] Una volta che l'imprenditore abbia definitivamente individuato le iniziative necessarie, l'esperto potrà svolgere nuovamente l'esercizio del test tenendo conto degli effetti previsti nel piano per valutarne la coerenza ai fini del risanamento.

[2] In ogni caso, se lo svolgimento del test ha luogo a pochi mesi di distanza dalla chiusura del precedente esercizio è più opportuno avvalersi dei dati di quest'ultimo.

MODUS

Affinché il debito da servire sia espresso in termini coerenti con i flussi al servizio dello stesso, esso non deve tenere conto del debito operativo corrente, intendendosi per tale il debito che deriva dalla gestione operativa ordinaria ricorrente, non scaduto[3] e non oggetto di riscadenziamenti o rateazioni.

Per contro, l'esigenza di assicurare il mantenimento dell'efficienza aziendale impone il sostenimento di investimenti da considerarsi, con segno negativo, tra i flussi al servizio del debito. L'assunzione di uno stato stazionario consente di escludere dal debito da servire le linee di credito autoliquidanti che non presentino situazioni di anomalia (partite creditorie insolute) o probabilità di mancato rinnovo, sospensione e revoca[4].

1. Il debito da servire (A) è pari a:

i. (con segno positivo), il debito scaduto[5] di qualsiasi natura;

ii. (con segno positivo), il debito non scaduto[6] derivante da investimenti o da operazioni estranee all'attività ordinaria ricorrente, compreso il debito derivante dalla sottoscrizione del capitale sociale di società partecipate;

iii. (con segno positivo), il debito che sia stato oggetto di riscadenziamento, moratoria o rateazione;

iv. (con segno positivo), il debito finanziario,[7] compreso quello in linea capitale relativo ai leasing finanziari;

v. (con segno positivo) gli esborsi finanziari a fronte dei fondi TFR, degli altri fondi e delle passività potenziali per l'importo annuo atteso in misura eccedente rispetto a quello degli accantonamenti ricompresi nel margine operativo lordo normalizzato[8];

vi. (con segno negativo), le esistenze di cassa e le disponibilità finanziarie, queste ultime per il valore di realizzo;

vii. (con segno negativo), l'ammontare dei versamenti dovuti da parte dei soci in relazione all'intervenuta sottoscrizione del capitale sociale[9];

viii. (con segno negativo), i crediti di qualsiasi natura non derivanti dalla gestione operativa ordinaria ricorrente, nei limiti del valore concretamente realizzabile[10];

ix. (con segno negativo), l'ammontare degli impegni irrevocabili dei soci o di terzi ad eseguire apporti di patrimonio netto;

x. (con segno negativo), il valore netto di realizzo di immobilizzazioni (materiali, immateriali o finanziarie) dell'impresa per i quali siano già stati ottenuti impegni vincolanti di acquisto[11].

2. I flussi annui al servizio del debito (B) che la gestione dell'impresa è in grado di generare in una situazione stazionaria sono pari a:

---

[3] Può essere escluso dal computo del debito da servire il debito commerciale scaduto il cui ritardo di pagamento rispetto ai termini contrattuali non abbia superato i livelli della fisiologia e cioè sia contenuto in un intervallo rientrante negli usi e costumi e non comporti reazioni da parte dei creditori.

[4] In tal caso, i flussi al servizio del debito sono assunti al netto degli interessi relativi alle linee di credito non portate in conto nel debito da servire.

[5] Per la distinzione tra debito scaduto e debito non scaduto valgono le considerazioni dinanzi svolte con riferimento alla natura fisiologica dei ritardi di pagamento.

[6] Vedi nota precedente.

[7] Non vanno incluse nel debito da servire le linee di credito autoliquidanti il cui mantenimento è probabile.

[8] Ad esempio: (i) nel caso di fondi garanzia, si considera solo l'eccedenza dell'esborso rispetto a quanto già concorre alla determinazione del Margine Operativo Lordo; (ii) nel caso di accantonamento al fondo TFR ed al fondo di fine rapporto agenti rileva solo la parte di esso destinata a tradursi in esborsi finanziari per il normale turnover dei lavoratori, eccedenti rispetto all'accantonamento annuo.

[9] L'ammontare degli stessi effettivamente realizzabile è da calcolarsi tenuto conto dei presidi previsti dal codice civile.

[10] Con esclusione, comunque, dei crediti nei confronti delle altre imprese del gruppo che versino in stato di crisi.

[11] In tali ipotesi i flussi al servizio del debito debbono essere normalizzati, deducendo algebricamente dagli stessi quelli derivanti dalla dismissione di tali immobilizzazioni. Nel caso di immobilizzazioni strategiche occorre comunque un'analisi critica sulla possibilità di mantenere il livello dei residui flussi al servizio del debito.

MODUS

(i) la previsione (*forecast*) del Margine Operativo Lordo dell'esercizio in corso[12] normalizzato per escludere elementi straordinari e non ricorrenti e tenere conto dell'effetto ad anno intero delle iniziative di ristrutturazione già realizzate nell'esercizio;

(ii) (con segno negativo), gli investimenti annui di mantenimento ;

(iii) (con segno negativo), le imposte sul reddito annue, senza considerare le imposte anticipate che non hanno manifestazione finanziaria;

(iv) (con segno negativo), gli interessi annui relativi alle linee di credito autoliquidanti escluse dal computo del debito da servire;

(v) (con segno positivo), i frutti annui delle immobilizzazioni finanziarie delle quali non è prevista la dismissione;

(vi) (con segno negativo), i ricavi derivanti da operazioni nei confronti di altre imprese del gruppo, dei quali non sia probabile il regolare incasso.

3. Se l'impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta flussi annui [B] superiori a zero, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal rapporto tra il debito che deve essere servito [A] e l'ammontare annuo dei flussi al servizio dello stesso [B]. Il rapporto fornisce una prima indicazione di massima: - del numero degli anni necessari per estinguere la posizione debitoria; - del volume delle esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione; - dell'entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity necessari; - dell'intensità dell'aumento dei flussi annui che occorre realizzare attraverso iniziative di ristrutturazione.

4. In particolare:

(i) un rapporto non superiore all'unità è indice di difficoltà contenute; le difficoltà crescono al crescere del rapporto ma restano contenute fino ad un livello, che, in assenza di particolari specificità[13], non è superiore a 3. In tal caso, l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento (cfr. **par. 5** della presente Sezione);

(ii) quando il rapporto supera tale livello il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare. Cfr. **par. 6** della presente Sezione;

(iii) superato un ulteriore livello (in assenza di particolari specificità,[14] pari a 5), la presenza di un margine operativo lordo positivo potrebbe non bastare a consentire il risanamento dell'impresa e potrebbe rendersi necessaria la cessione dell'azienda o di rami di essa. Cfr. **par. 7** della presente Sezione;

(iv) in assenza di equilibrio economico a regime, è necessario individuare iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, aggregazioni con altre imprese, cessazione di rami d'azienda, oppure cessione dell'azienda o di rami di essa). Cfr. **par. 6** e **par. 7** della presente Sezione;

(v) l'attesa, giustificata da elementi oggettivi, di un radicale cambiamento del mercato o del business costituisce una limitazione della valenza indicativa del test e impone adeguamenti nella determinazione dei flussi al servizio del debito i quali, pur se da assumersi sempre in ipotesi stazionaria, dovranno tenere conto delle ricadute del cambiamento atteso sul dimensionamento del capitale circolante netto, con un conseguente corrispondente impatto sul debito da servire.

5. Se i flussi al servizio del debito generati dalla gestione sono sufficienti a consentirne la sostenibilità, la formulazione delle proposte ai creditori può essere effettuata sulla sola base dell'andamento corrente e la redazione del piano d'impresa assume minore rilevanza.

[12] È ammesso il ricorso ai dati dell'esercizio precedente. Questi ultimi debbono essere assunti se più affidabili.
[13] Ad esempio, la concentrazione del debito in capo a pochi creditori.
[14] Vedi la nota precedente.

MODUS

6. Nel caso in cui il risanamento dipenda dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali, assume precipua rilevanza il piano d'impresa per il quale nella *check list* (lista di controllo) di cui alla **Sezione II** sono state recepite le migliori pratiche di redazione dei piani, ferma la necessità che l'esperto, nell'esaminare il piano, tenga sempre conto di tutte le variabili che vi incidono.

7. Se la continuità aziendale può essere perseguita solo in via indiretta, occorre stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa e compararle con il debito che deve essere servito per comprendere la praticabilità del risanamento.

8. Le imprese minori possono effettuare il test calcolando il debito da servire e il flusso al servizio del debito nel modo seguente:
come debito da servire (A):

(i) (con segno positivo) il debito scaduto nei confronti di chicchessia;
(ii) (con segno positivo) le rate scadenti nel primo anno successivo del debito rateizzato e dei contratti di mutuo e di finanziamento;
(iii) (con segno negativo) la giacenza nei conti correnti bancari;

come flussi al servizio del debito (B):

(i) (con il relativo segno algebrico) il risultato della gestione economica dell'anno precedente;
(ii) (con segno positivo) gli ammortamenti dell'anno precedente;
(iii) (con segno positivo) gli oneri straordinari dell'anno precedente;
(iv) (con segno negativo) i proventi straordinari dell'anno precedente.

Per il significato da attribuire al risultato del rapporto A/B, cfr. le considerazioni svolte al precedente punto 4.

9. Le imprese diverse dalle imprese minori, che non dispongano delle necessarie competenze, possono fare il medesimo esercizio non tanto in sostituzione del test di cui al punto 4 quanto ma per avere comunque una indicazione di massima del proprio andamento futuro in assenza di iniziative in discontinuità.

MODUS

SEZIONE II

Check list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza

Per accedere alla composizione negoziata l'imprenditore deve aver redatto un progetto di piano di risanamento anche secondo le indicazioni della presente *check list* (con il rispetto, quanto meno, delle indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2,8 e 3) e un piano finanziario per i successivi sei mesi.

Ai sensi dell'articolo 5-bis, co. 2, CCII, l'utilizzo della *check list* è funzionale anche alla redazione dei piani di risanamento previsti dal Codice. Sulle peculiarità relative agli strumenti di regolazione della crisi rispetto alla composizione negoziata, si veda, a seguire, la Sezione II *bis*.

Al momento dell'accesso non è necessario aver già redatto il piano; è comunque utile che nel corso della composizione negoziata questo sia predisposto quanto prima, e comunque in tempi brevi, per individuare la soluzione idonea per il superamento della crisi e poter formulare le proposte alle parti interessate.

La presente *check list* dovrebbe aiutare l'imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata a redigere un piano di risanamento adeguato attraverso un percorso ordinato, strutturato anche attraverso le risposte alle domande qui contenute e, in caso di risposta negativa, applicando le soluzioni alternative che costituiscono indicazioni operative di supporto per la redazione del piano. La *check list* è da intendersi quindi come recepimento delle migliori pratiche per la redazione dei piani d'impresa e non come espressione di precetti assoluti. Gli effettivi contenuti del singolo piano dipendono infatti da una serie di variabili, tra cui le caratteristiche della crisi, la tipologia dell'impresa e dell'attività svolta, la dimensione e la complessità dell'attività e le informazioni disponibili.

La *check list* può servire anche all'esperto per l'analisi di coerenza del piano.

La redazione del piano di risanamento è un "processo". Esso presuppone la presenza di minimi requisiti organizzativi (**par. 1** della presente Sezione) e la disponibilità di una situazione economico patrimoniale aggiornata (**par. 2** della presente Sezione).

Il piano di risanamento deve muovere dalla situazione in cui versa l'impresa e dalle cause della crisi (**par. 3** della presente Sezione), individuate in modo realistico. Le strategie di intervento devono essere coerenti e consentire di rimuovere le difficoltà.

La parte quantitativa del piano consegue alle strategie che si intendono adottare. La presentazione segue un ordine logico, strutturato in modo da fornire indicazioni tracciabili. Essa è volta a determinare i flussi finanziari necessari. Nelle imprese di minori dimensioni questi possono essere stimati attraverso un processo semplificato (**par. 4** della presente Sezione).

Il debito esistente da rimborsare viene confrontato con i flussi finanziari derivanti dalla gestione aziendale che possono essere posti a servizio dello stesso, anche al fine di individuare la tipologia delle proposte da formulare ai creditori e alle altre parti interessate (**par. 5** della presente Sezione).

Il Piano, al fine di fine di individuare l'interesse dei creditori e formulare proposte per loro coerenti, è redatto tenendo conto della stima del valore di liquidazione del patrimonio (**par. 6** della presente Sezione).

In caso di gruppo di imprese occorre tenere conto delle reciproche interdipendenze tra le imprese che ne fanno parte (**par. 7** della presente Sezione).

1.Il requisito dell'organizzazione dell'impresa

1.1. L'impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività? ***(a cura dell'imprenditore).*** In difetto, l'impresa individua il modo per procurarsele.

1.2. L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale? ***(a cura dell'imprenditore).*** In mancanza, l'impresa deve quanto meno avere attivato il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio, in termini di ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta.

1.3. L'impresa è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo? ***(a cura dell'imprenditore).*** In difetto,

MODUS

l'impresa individua indicatori coerenti con il proprio modello di *business* ed il proprio settore di attività[15] e raccoglie le ulteriori informazioni per la valutazione dell'andamento tendenziale[16].

1.4. L'impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi? ***(a cura dell'imprenditore).*** In difetto l'impresa predispone un prospetto di stima delle entrate e delle uscite finanziarie almeno a 13 settimane, il cui scostamento rispetto all'andamento corrente va valutato a consuntivo.

2.Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente

2.1. L'impresa dispone di una situazione contabile, recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore a oltre 120 giorni? ***(a cura dell'imprenditore).*** In mancanza l'impresa la redige quale presupposto necessario per la predisposizione del piano. La situazione contabile dovrà essere aggiornata all'occorrenza nel corso delle trattative anche per accertare eventuali scostamenti rispetto alle attese.

2.2. La situazione debitoria è completa ed affidabile? ***(a cura dell'imprenditore).*** In difetto, occorre appostare adeguati fondi correttivi.

2.3. Il valore contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quello di mercato? ***(a cura dell'imprenditore).*** Ove così non fosse, occorre procedere a svalutazioni per adeguare il valore dei beni alle effettive condizioni economiche.

2.4. È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso, tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? ***(a cura dell'imprenditore).*** In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità[17]. Per gli scaduti che superano la fisiologia (tempi ordinari di pagamento del settore, pur oltre la scadenza contrattuale[18]) occorre che la stima del momento di incasso sia particolarmente prudente.

2.5. È disponibile un prospetto delle rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze a lenta rotazione? ***(a cura dell'imprenditore).*** In caso contrario, è opportuno che l'imprenditore isoli le giacenze di magazzino a lenta rotazione per consentirne una stima corretta e la valutazione degli approvvigionamenti necessari.

2.6. I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall'estratto della Centrale Rischi? ***(a cura dell'imprenditore).*** In caso contrario, è necessario individuare le cause delle differenze significative.

2.7. Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche correlati alle garanzie concesse? ***(a cura dell'imprenditore).*** In difetto, anche con l'aiuto dei professionisti che assistono l'impresa, occorre stimare entità e momento del pagamento di eventuali passività potenziali.

2.8. Sono disponibili informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari? È disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio? ***(a cura dell'imprenditore)***. In ogni caso occorre formulare previsioni sulle prospettive dei ricavi, per quanto possibile, coerenti con l'andamento di settore. Tali previsioni possono essere stime di massima, per il progetto di piano, e maggiormente affinate per la redazione del piano.

---

[15] Ad esempio, in caso di attività con significativa intensità del costo del lavoro, il prodotto per ciascuna ora di lavoro, in caso di prevalenza del costo della materia prima, l'incidenza della stessa materia prima sul prezzo del venduto, per il settore alberghiero, il tasso di occupazione delle camere ed il ricavo medio per camera.

[16] Ad esempio, nel caso di commercio al dettaglio, il volume dei ricavi giornalieri: nel caso di produzioni su ordini, il volume degli ordini pendenti; nel caso di produzione in serie, la quantità prodotta e l'andamento del magazzino prodotti finiti.

[17] Ad esempio: crediti non scaduti, crediti scaduti da meno di 30 giorni, crediti scaduti tra i 31 e i 60 giorni, crediti scaduti tra i 61 e i 120 giorni, crediti scaduti da più di 120 giorni.

[18] Ci si riferisce a settori nei quali il mancato puntuale rispetto dei termini contrattuali è frequente e tollerato. Viceversa, vi sono settori che non ammettono ritardi: ad esempio le forniture di materie prime effettuate da imprese multinazionali e la fornitura di energia.

MODUS

2.9. L'organo di controllo ed il revisore legale, se in carica e nei limiti delle rispettive conoscenze e competenze, hanno osservazioni rispetto alla situazione contabile di cui al punto 2.1. in termini di affidabilità o adeguatezza per la redazione di un piano? (***a cura dell'esperto***). In caso affermativo, occorre che l'imprenditore rimuova le criticità quanto meno con l'appostazione di passività ulteriori o rettificando i flussi economico-finanziari attesi ***(a cura dell'imprenditore)***.

3.Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi

3.1. Perché l'imprenditore ha percepito uno stato di crisi o uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile? ***(a cura dell'imprenditore)***. Quali sono le manifestazioni di tale stato[19]? ***(a cura dell'esperto)***.

3.2. Tenuto conto delle manifestazioni sub 3.1, quali ne sono le cause[20]? ***(a cura dell'imprenditore).*** Qualora non siano individuate cause coerenti con le manifestazioni esteriori è opportuno che l'imprenditore predisponga la comparazione storica degli stati patrimoniali e dei conti economici di un numero adeguato di anni[21], anche sulla base dei rendiconti gestionali se disponibili. Da tale comparazione e, se ritenuto necessario, attraverso l'intervista delle principali funzioni aziendali (commerciale, operativa, risorse umane, contabile), l'esperto forma un proprio convincimento sulle cause del declino o della crisi, anche al fine di valutare la coerenza delle strategie di cui al punto successivo. ***(a cura dell'esperto)***.

3.3. Quali sono le strategie di intervento e quali le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare? Nel caso in cui l'imprenditore non sia in grado di individuarle, quali sono le strategie adottate dalle imprese concorrenti che hanno successo? Esse sono replicabili dall'imprenditore? ***(a cura dell'imprenditore).***

3.4. L'impresa, oltre alle competenze per l'ordinaria gestione (cfr. 1.1), dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative industriali pianificate? ***(a cura dell'imprenditore).*** In caso contrario, l'impresa tiene conto solo delle iniziative industriali per le quali sia realisticamente in grado di disporre, anche acquisendole sul mercato, delle competenze tecniche occorrenti.

3.5. Quali sono i tempi e i relativi effetti in termini di ricavi, costi e investimenti delle iniziative da adottare e quali le relative funzioni aziendali responsabili? ***(a cura dell'imprenditore).***

3.6. Sono state indicate le iniziative alternative per il caso in cui si manifestassero scostamenti tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti? A tal fine può essere opportuno individuare i punti di rottura degli indicatori chiave di performance (KPI) di cui al punto 1.3, al raggiungimento dei quali dovranno essere attivate le iniziative alternative ***(a cura dell'imprenditore).***

3.7. Il piano è coerente con i piani eventualmente redatti in precedenza? Quali sono le differenze? Nel caso ve ne siano, a cosa sono dovute? ***(a cura dell'imprenditore)*** L'organo di controllo ed il revisore, se in carica, nei limiti delle rispettive funzioni e competenze, ritengono che la situazione dell'impresa sia stata adeguatamente descritta? ***(a cura dell'esperto).***

3.8. Il piano appare credibile? Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera? Le strategie di intervento e le iniziative industriali individuate dall'imprenditore appaiono appropriate per il superamento delle cause della crisi? ***(a cura dell'esperto).*** In caso contrario occorre individuare le strategie che sarebbero da adottare***.***

[19] Ad esempio, perdita di clienti, ritardi nei pagamenti, difficoltà negli approvvigionamenti, perdite di risorse chiave, iniziative dei creditori, revoche e revisioni degli affidamenti bancari.
[20] Ad esempio, riduzione della domanda, riduzione del margine di contribuzione, ciclo di vita del prodotto, effetti di eventi catastrofali o calamitosi.
[21] È opportuno estendere adeguatamente la disamina, ad esempio, agli ultimi 3-5 esercizi.

MODUS

4.Le proiezioni dei flussi finanziari

La stima delle proiezioni dei flussi finanziari del piano è, salvo deroghe giustificate dalla tipologia dell'impresa o dall'attività svolta[22], l'esito di un percorso che si dipana in ordinate fasi successive ***(a cura dell'imprenditore)*** così articolate:

4.1.1.stima dei ricavi (**punto. 4.3** della presente Sezione)

4.1.2.stima dei costi variabili correlati ai ricavi (**punto. 4.4** della presente Sezione)

4.1.3.stima dei costi fissi (**punto 4.4** della presente Sezione)

4.1.4.stima degli investimenti (**punto 4.6** della presente Sezione)

4.1.5.stima degli effetti delle iniziative industriali che si intendono intraprendere in discontinuità rispetto al passato (**punto 4.7** della presente Sezione)

4.1.6.verifica di coerenza dei dati economici prognostici (**punto 4.8** della presente Sezione)

4.1.7.stima dell'effetto delle operazioni straordinarie, se previste[23] (**punto 4.9** della presente Sezione)

4.1.8.stima del pagamento delle imposte sul reddito (**punto 4.10** della presente Sezione)

4.1.9.declinazione finanziaria delle grandezze economiche e determinazione dei flussi al servizio del debito (**punto 4.11** della presente Sezione)

4.1.10.declinazione patrimoniale muovendo dalla situazione contabile di partenza (**punto 4.12** della presente Sezione).

4.2.Le proiezioni fondate su previsioni coprono un periodo massimo di 5 anni a meno che un arco temporale superiore sia giustificato[24]? ***(a cura dell'imprenditore)***

4.3. Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti? ***(a cura dell'imprenditore).***

4.3.1.Le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato corrente dell'esercizio in corso devono essere giustificate dall'imprenditore;

4.3.2.Le variazioni dei ricavi del piano è opportuno che siano confrontate con le prospettive del settore.

4.4. La stima dei costi variabili e dei costi di struttura è coerente con la situazione in atto e con i dati storici? Quali sono i risparmi dei costi variabili e fissi e come l'imprenditore intende conseguirli? Quali sono i possibili rischi che derivano dai risparmi di costo[25] e come si intende mitigarli? ***(a cura dell'imprenditore).***

---

[22] Ad esempio:
- per le **imprese di costruzioni** e per quelle che lavorano su **commessa di lunga durata**, i flussi economico-finanziari sono stimati sulla base della stima dei ricavi di cui al **punto 4.1.1.** della presente Sezione e dei costi specifici di cui al **punto 4.1.2.** della presente Sezione, tenendo conto delle schede di commessa e dei relativi costi a finire;
- per le **imprese immobiliari**, le grandezze di riferimento sono costituite dai ricavi da locazione e da quelli derivanti dalla dismissione di beni avendo riguardo all'andamento di mercato ed ai tempi necessari per la vendita. Assumono anche specifica rilevanza le perdite su crediti prospettiche che debbono essere valutate avendo riguardo allo stato di salute finanziaria dei locatari;
- per le **imprese agricole**, le stime dei ricavi tengono conto della capacità produttiva del suolo e degli impianti, dell'andamento dei prezzi e del rischio meteorologico;
- per le **cooperative**, la stima dei flussi finanziari tiene conto dei normali tempi di pagamento dei debiti verso soci derivanti dallo scambio mutualistico. In caso di cooperative agricole di conferimento, occorre tenere conto che i debiti verso i soci a fronte del valore dei prodotti conferiti vengono assolti solo al termine del ciclo produttivo e commerciale e comunque determinati sulla base dei prezzi di mercato realizzati. In presenza di prestito sociale, rimborsabile *ad nutum*, si tiene conto della durata di fatto del prestito desumibile da adeguate serie storiche di versamenti e rimborsi;
- per i **consorzi,** la stima dei flussi economico-finanziari tiene conto delle modalità di ribaltamento dei costi e dei ricavi, nonché del pagamento delle prestazioni eseguite.

[23] Quali, ad esempio, dismissione di *asset*.

[24] Ad esempio, in caso di finanza di progetto relativa ad infrastrutture sorretta da un piano economico finanziario (PEF).

[25] Ad esempio, decadimento qualitativo della produzione con conseguenti resi e impatto reputazionale presso la clientela.

MODUS

4.5. Nel caso di svolgimento di più attività, la stima dei costi e dei ricavi è stata effettuata separatamente per ciascuna di esse? ***(a cura dell'imprenditore)***.

4.6. Il piano tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento occorrenti? ***(a cura dell'imprenditore).*** È opportuno che l'ammontare degli investimenti di mantenimento previsti nel piano sia quantomeno coerente il passato. Occorre tenere conto dei costi e delle iniziative necessari ad assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

4.7. La stima degli effetti delle iniziative industriali che l'imprenditore intende intraprendere (in termini di investimenti, ricavi e costi) è coerente con le informazioni disponibili ed è ritenuta giustificata dalle diverse funzioni aziendali? ***(a cura dell'esperto).***

4.8. È stata svolta una verifica di ragionevolezza della redditività prospettica quale risulta dai paragrafi precedenti? ***(a cura dell'esperto):***

4.8.1. la redditività ed i principali indicatori chiave gestionali (KPI)[26] prospettici, prima dell'effetto delle iniziative di cui al **punto 4.7** della presente Sezione, devono essere coerenti con l'andamento storico;

4.8.2. è importante che sia giustificata ogni differenza tra l'incidenza del margine operativo lordo sui ricavi, anche a seguito delle iniziative di cui al **punto 4.7** della presente Sezione, ed i *benchmark* di mercato disponibili.

4.9. Se è stata prevista la dismissione di cespiti d'investimento, si è tenuto conto delle effettive prospettive di realizzo in termini di ammontare (al netto dei costi di dismissione) e tempi? Le relative stime sono adeguatamente suffragate? ***(a cura dell'imprenditore).***

4.10. Nella stima del pagamento delle imposte si è tenuto conto dell'effetto delle perdite fiscali a nuovo e del periodo di imputazione fiscale di costi e ricavi? ***(a cura dell'imprenditore).***

4.11. La determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito deve essere effettuata muovendo dai dati economici. Essa può avere luogo:

4.11.1. attraverso il ciclo di conversione in flussi di cassa che tiene conto dei tempi di incasso dei ricavi[27], di pagamento dei costi[28] e di rotazione del magazzino[29]. I tempi devono essere coerenti con la serie storica dell'impresa e occorre che questa sia stata correttamente calcolata ***(a cura dell'imprenditore)****;*

4.11.2. deducendo dai flussi così determinati gli investimenti previsti (sia quelli di mantenimento che quelli relativi alle iniziative industriali) e il pagamento delle imposte ***(a cura dell'imprenditore)***;

4.11.3. tenendo in conto l'effetto delle dismissioni di cespiti d'investimento e di altre operazioni straordinarie previste ***(a cura dell'imprenditore)****;*

4.11.4. per semplicità, in luogo di quanto sopra indicato, le micro e le piccole imprese possono ricorrere alle sole grandezze economiche senza convertirle in flussi di cassa. In tal caso occorre comunque: *(i)* verificare che l'ammontare degli investimenti di mantenimento sia adeguatamente espresso dagli ammortamenti (portando una rettifica in caso contrario); *(ii)* tenere conto dell'effetto delle iniziative industriali previste; *(iii)* tenere conto della dismissione di cespiti e delle operazioni straordinarie programmate ***(a cura dell'imprenditore).***

---

[26] Ad esempio: per le **imprese manifatturiere**, unità di prodotto per addetto, per la **grande distribuzione**, redditività per metro quadro.

[27] I tempi (espressi in giorni) di incasso dei ricavi sono il risultato del rapporto tra crediti commerciali e fatturato al lordo dell'IVA, moltiplicato per 365, con la precisazione che il calcolo deve essere riferito ad una annualità piena e che dai crediti commerciali occorre detrarre i crediti in sofferenza.

[28] Per i costi a pagamento differito il calcolo dei tempi medi di pagamento (espressi in giorni) è il risultato del rapporto tra debiti verso fornitori e acquisti totali al lordo dell'IVA, moltiplicato per 365, con la precisazione che il calcolo deve essere riferito ad una annualità piena ed in assenza di ritardi di pagamento nei confronti dei fornitori.

[29] Il calcolo dei tempi medi di rigiro del magazzino prodotti finiti è la risultante del rapporto tra il magazzino e i ricavi, moltiplicato per 365, mentre per il magazzino materie prime e semilavorati è la risultante del rapporto tra il relativo magazzino e la spesa sostenuta per l'acquisto dei relativi beni, moltiplicato per 365. Nel calcolo occorre espungere le rimanenze che presentano tempi lunghi di rotazione.

MODUS

4.12. È opportuno che, muovendo dalle stime economiche e finanziarie, vengano determinate anche le grandezze patrimoniali. Su di esse si basano le proposte alle parti interessate di cui al successivo **punto 5.5** della presente Sezione e viene calcolata la stima dell'andamento del patrimonio netto al termine dei singoli anni del piano ***(a cura dell'imprenditore)***.

4.13.La durata del piano è funzione del tempo necessario per il riequilibrio della situazione finanziaria e il risanamento dell'esposizione debitoria. L'orizzonte di piano può interrompersi una volta raggiunto un risanamento stabile. Nei casi in cui l'integrale soddisfacimento del debito avvenga oltre il periodo di durata del piano, occorre che il debito residuo alla stessa scadenza sia di entità "fisiologica" in relazione alle caratteristiche dell'impresa, vale a dire sostenibile con i flussi della gestione corrente ***(a cura dell'imprenditore)***. La prassi ha individuato in genere una durata massima di cinque anni per la difficoltà di formulare previsioni attendibili oltre il medio termine, ma non è da escludersi che in presenza di particolari situazioni e ove l'impresa sia in grado di formulare previsioni accurate, possano essere predisposti anche piani di maggiore durata.

5.Il risanamento del debito

5.1.L'impresa, alla luce delle indicazioni del **par. 4** della presente Sezione, è in grado in futuro di generare risorse sufficienti al servizio del debito? ***(a cura dell'imprenditore).***

5.2.Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (*stress test*), dei fattori di rischio e di incertezza? ***(a cura dell'imprenditore)***. È opportuno che tali prove siano coerenti con i principali fattori che influenzano il piano e con le prospettive di mercato**.**

5.3.A quanto ammonta il debito che deve essere servito nei singoli anni del piano? ***(a cura dell'imprenditore).*** Il debito da servire[30] corrisponde a:

- debito scaduto;
- debito già riscadenziato o differito;
- debito interessato da moratorie *ex lege*;
- linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo;
- rate di mutuo e finanziamenti in scadenza[31] .

5.4. Con quali flussi l'imprenditore intende fronteggiare il debito che deve essere servito nei diversi anni? ***(a cura dell'imprenditore).*** Va indicato l'impatto (una possibile tipologia è riportata nell'**Allegato 1**) per le singole annualità del piano delle proposte alle parti interessate in termini di:

- riscadenziamenti o dilazione di una parte del debito;
- stralcio di parte del debito;
- conversione in equity o in strumenti finanziari partecipativi;
- nuove linee di credito;
- aumenti di capitale sociale a pagamento e nuovi finanziamenti anche postergati.

5.5.Le proposte consentono, in via prognostica, il rispetto delle norme sui requisiti minimi di capitale al momento del venir meno delle condizioni sospensive? ***(a cura dell'imprenditore)***.

[30] La metodologia di calcolo dei flussi al servizio del debito e del debito da servire è diversa nel piano di risanamento rispetto a quanto previsto nel test pratico essendo diversa la finalità del calcolo (stima dei flussi delle singole annualità nel piano e stima dei flussi a regime nel caso di *test* di praticabilità).

[31] Per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni. Per i contratti di *leasing*, i relativi canoni concorreranno alla determinazione del debito da servire se nella costruzione dei dati economici è stata data rilevanza alla natura finanziaria del contratto.

MODUS

6.Valore di liquidazione del patrimonio

6.1. Al fine di individuare l'interesse dei creditori e formulare proposte per loro coerenti, è stato stimato il valore di liquidazione del patrimonio? ***(a cura dell'imprenditore)***

6.2. Il valore di liquidazione del patrimonio nel caso di crisi o di insolvenza è quello di liquidazione giudiziale. Solo nel caso di squilibrio economico, finanziario o patrimoniale ai sensi dell'articolo 12 CCII, il valore è quello della liquidazione *in bonis* ordinata dei beni e dei diritti. ***(a cura dell'imprenditore)***

6.3. La stima deve essere fondata su parametri oggettivi, tenendo conto del valore realizzabile dei singoli beni e diritti posseduti e dell'eventuale maggior valore realizzabile[32] ove sia possibile la cessione dell'azienda in esercizio, anche in sede di liquidazione giudiziale. ***(a cura dell'imprenditore)***

6.4. Nella stima si deve tenere conto: i) del fattore tempo, e cioè del momento in cui i creditori otterrebbero le risorse in seguito a un riparto, applicando opportuni tassi di attualizzazione; ii) della probabilità di una cessione unitaria dell'azienda nella liquidazione giudiziale.[33] In ogni caso, il valore di liquidazione giudiziale deve tenere conto dello stato di crisi o insolvenza dell'imprenditore e perciò del rischio dell'insuccesso del risanamento, nonché dell'impatto negativo, sul valore realizzabile, del limitato tempo a disposizione per la cessione. ***(a cura dell'imprenditore)***

6.5.Il valore di liquidazione del patrimonio è calcolato alla data attuale in caso di composizione negoziata. ***(a cura dell'imprenditore)***

6.6. Se il valore dell'azienda può essere determinato sulla base dei flussi di cassa che essa è in prospettiva in grado di generare,[34] i tassi di attualizzazione differiscono nel caso di gestione dell'impresa da parte dell'imprenditore rispetto al caso di apertura della liquidazione giudiziale, in cui devono tener conto dello stato dell'azienda a quel momento, e dei vincoli e delle limitazioni alla cessione che si hanno quando l'imprenditore è dichiarato insolvente. ***(a cura dell'imprenditore)***

6.7. In caso di interruzione dell'attività occorre tenere conto delle ricadute dovute all'applicazione di penali contrattuali, alle conseguenze del mancato preavviso nei confronti di clienti, fornitori e dipendenti,[35] e in generale agli eventuali obblighi risarcitori. ***(a cura dell'imprenditore)***

6.8.La valutazione degli immobili avviene, di prassi, secondo tre diverse configurazioni di valore: *i)* una valorizzazione di mercato, corrispondente al prezzo ottenibile in caso di cessione senza pressione temporale, *ii)* una valorizzazione c.d. "quick sale" in caso di necessità di alienazione nel breve termine, e *iii)* una valutazione concorsuale, che sconta la riduzione percentuale corrispondente alla mancanza di garanzie e alle caratteristiche della procedura[36]. Ai fini del valore di liquidazione, va considerata quest'ultima valorizzazione, salvo il caso di CNC di imprese *in bonis*. ***(a cura dell'imprenditore)***

6.9. Nella valutazione atomistica, il valore dei beni tiene conto anche del costo del loro smontaggio e di quello di smaltimento, nonché degli oneri delle eventuali bonifiche. ***(a cura dell'imprenditore)***

6.10.Il valore del magazzino è inevitabilmente differente nel caso di prosecuzione o interruzione dell'attività. Infatti, nel caso di interruzione dell'attività il magazzino subisce fatalmente un deprezzamento significativo, che può arrivare a un azzeramento per le componenti i cui costi di smaltimento superino il ricavabile dal realizzo. Nel caso di prosecuzione dell'attività va considerata la parte di magazzino utilmente

[32] Il valore dell'azienda non tiene necessariamente conto di tutti beni e diritti di titolarità dell'imprenditore ma solo di quelli afferenti il perimetro aziendale, esclusi i beni cedibili isolatamente (cd. surplus asset: ad esempio, partecipazioni in altre imprese, oppure immobili estranei al compendio aziendale), da valutarsi separatamente.

[33] Ad esempio, non è probabile la cessione dell'azienda nel caso in cui la situazione finanziaria impedisca gli approvvigionamenti necessari per la continuità aziendale anche nel breve termine.

[34] La perdita della continuità aziendale non preclude necessariamente la possibilità di attribuire all'azienda un valore. Tale perdita, infatti, può dipendere dall'insostenibilità del debito con i flussi a servizio dello stesso e l'azienda, liberata dal relativo debito, può presentare un valore corrispondente ai flussi di cassa che essa è in grado prospetticamente di generare, una volta risanata. Ai fini della determinazione di tale valore occorre tenere conto del rischio di insuccesso del risanamento.

[35] Ad esempio, nel caso di commesse in corso di esecuzione o di scioglimento dai rapporti di lavoro, nonché di scioglimento dai contratti di hedging.

[36] Ad esempio, per la valorizzazione di alcuni beni sono necessari degli investimenti che la procedura non è in grado di realizzare oppure, in altri casi, va considerata la perdita di valore derivante dal contenimento delle spese di conservazione dei beni.

MODUS

impiegabile nel processo produttivo, per la quale di norma è possibile mantenere il valore, distinguendola da quella che presenta obsolescenza o lenta rotazione, che sarà opportuno svalutare convenientemente. ***(a cura dell'imprenditore)***

7.In caso di gruppi di imprese[37]

7.1. La domanda di composizione negoziata che si intende proporre è una domanda di gruppo o si tratta di più domande collegate? ***(a cura dell'imprenditore)***

7.2.È stata redatta una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto? ***(a cura dell'imprenditore)***

7.3. Il piano dà evidenza dei rapporti economici, finanziari e patrimoniali tra le singole società del gruppo? ***(a cura dell'imprenditore)***

7.4. Vi sono altre imprese del gruppo che presentano difficoltà economiche, finanziarie o patrimoniali? Come si intende agire per affrontarle? ***(a cura dell'imprenditore).***

7.5. Quali sono le altre imprese del gruppo la cui continuità aziendale dipende da quella dell'impresa? ***(a cura dell'imprenditore).***

7.6. Le operazioni infragruppo previste nel piano possono arrecare un pregiudizio per i creditori di un'altra impresa del gruppo? ***(a cura dell'esperto).***

7.7. In che misura il valore di liquidazione delle diverse entità che costituiscono il gruppo è influenzato dalla loro appartenenza al gruppo stesso? In che misura la liquidazione di una o più entità del gruppo può influire sul valore delle restanti? ***(a cura dell'imprenditore).***

8. Le imprese minori possono effettuare il test calcolando il debito da servire e il flusso al servizio del debito nel modo seguente.

a) Come debito da servire (A):

(i) (con segno positivo) il debito scaduto nei confronti di chicchessia;

(ii) (con segno positivo) le rate scadenti nel primo anno successivo del debito rateizzato e dei contratti di mutuo e di finanziamento;

(iii) (con segno negativo) la giacenza nei conti correnti bancari.

b) Come flussi al servizio del debito (B):

(i) (con il relativo segno algebrico) il risultato della gestione economica dell'anno precedente;
(ii) (con segno positivo) gli ammortamenti dell'anno precedente;
(iii) (con segno positivo) gli oneri straordinari dell'anno precedente;
(iv) (con segno negativo) i proventi straordinari dell'anno precedente.

Per il significato da attribuire al risultato del rapporto A/B, cfr. le considerazioni svolte al precedente punto 4.

8.1 Le imprese diverse dalle imprese minori, che non dispongano delle necessarie competenze, possono fare il medesimo esercizio non in luogo del test di cui al punto 4, ma per avere comunque una indicazione di massima del proprio andamento futuro in assenza di iniziative in discontinuità.

[37] Per la nozione di gruppo rilevante si rinvia all'articolo 2, comma 1 lett. h) CCII.

MODUS

SEZIONE II-BIS

Specificità dei piani nel caso di strumenti di regolazione della crisi e valore riservato ai soci

1.Le specificità dei piani nel caso di strumenti di regolazione della crisi

1.1. L'aggiornamento della situazione delle attività e delle passività[38] richiesto dagli artt. 56 e 87 CCII può essere effettuato anche con utilizzo di stime che tengano conto delle variazioni intervenute tra la data di riferimento del piano e la data della domanda ex articolo 40 o della presentazione ai creditori.

1.2. L'indicazione dell'entità e delle cause della crisi o dell'insolvenza, richiesta dagli artt. 56, comma 2, lett. b) e 87, lett. b) deve servire ad individuare le coerenti strategie di intervento.

1.3. L'elenco dei creditori deve dare evidenza: (i) nel caso di concordato preventivo, anche dei creditori non interessati dal piano, unitamente a una descrizione della ragione (cfr. articolo 109, comma 5) per i quali non sono interessati; (ii) nel caso di accordi di ristrutturazione, dei creditori ai quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza. Nel caso di impiego degli strumenti di cui agli artt. 61, 64-bis e 84, il piano reca l'indicazione dei criteri utilizzati per la formazione delle classi o delle categorie, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna di esse.

1.4. Il piano deve indicare le iniziative da adottare, anche successivamente all'omologazione, qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati. A tal fine dovranno essere individuati i punti di rottura degli indicatori chiave di performance (KPI) di cui al punto 1.3, al raggiungimento dei quali dovranno essere attivate le iniziative alternative.

1.5. Dal piano deve risultare il momento nel quale si prevede il raggiungimento del riequilibrio economico-finanziario e le ragioni di tale individuazione.

1.6. Il piano deve tenere conto dei costi e delle iniziative necessari ad assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

1.7. Quando richiesto dal CCII, il Piano deve indicare il valore di liquidazione del patrimonio in sede di liquidazione giudiziale (come misurato al **par. 6** della Sezione precedente). Questo è consigliabile anche quando non esplicitamente richiesto dal CCII, in caso di ricorso a uno strumento di regolazione della crisi che prevede il coinvolgimento di parti diverse dall'imprenditore e dai creditori interessati dal tentativo di risanamento, come ad esempio il tribunale e l'esperto. In caso di ricorso a strumenti di regolazione della crisi non giudiziali, la stima del valore di liquidazione va riferita a una data prossima alla data di redazione del piano. In caso di strumenti giudiziali di regolazione della crisi, il valore sarà invece calcolato a una data prossima alla data di presentazione della domanda *ex* articolo 40, completa della documentazione prevista dall'articolo 39, commi 1 e 2.

1.8. Il piano deve indicare gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti, illustrando le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano, dando evidenza delle relative fonti.

1.9. Nel caso di concordato preventivo, il piano deve indicare le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo. Tale indicazione è opportuna anche nei casi di cui agli artt. 61, 63, 64-bis.

1.10.Il piano deve dare evidenza delle passività potenziali e delle conseguenze in caso di escussione delle garanzie (con particolare riferimento ai finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico).

1.11 Il piano indica, oltre alle modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, quando previsto, gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro.

[38] È opportuno che ci sia indicazione separata dei titoli prelatizi e della posizione creditoria dei lavoratori.

MODUS

2.Il valore riservato ai soci

2.1. Se nel concordato preventivo in continuità è riservato un valore ai soci, il piano ne indica la quantificazione ai sensi dell'articolo 120 quater, co. 2, in misura pari al valore delle partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, conseguente all'omologazione della proposta, dedotto il valore eventualmente apportato dai soci ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti fondo perduto.

2.2. Si precisa che con il termine "valore effettivo" la norma intende un valore determinato seguendo il metodo che i principi contabili (in particolare l'OIC 9) applicano per la determinazione del valore d'uso dell'azienda, fermo il fatto che in questo caso oggetto della valutazione non è l'attivo dell'azienda, ma il patrimonio netto espresso *pro quota* per i soci al netto degli eventuali effetti diluitivi.

Si tiene perciò conto del valore attuale dei flussi finanziari futuri, ma la norma chiede di utilizzare tutti i dati risultanti dal piano di cui all'articolo 87 (trattandosi di piano *non solo approvato dall'impresa, ma anche attestato*) e di estrapolare le proiezioni per gli anni successivi. L'attestazione consente infatti di ritenere sussistenti per i soci i requisiti della concretezza e della ragionevole possibilità di realizzazione.

2.3. Il tasso di attualizzazione dovrà considerare, oltre al rischio specifico della realtà valutata come risultante dal piano, un premio per il rischio di esecuzione del piano, e di realizzazione dei redditi a regime, se non già considerato nei flussi.

2.4. Il valore dei cespiti destinati alla vendita nel periodo di piano è determinato sulla base del valore atteso di realizzo, tenuto conto dei tempi di realizzo previsti nel piano.

MODUS

SEZIONE III

Protocollo di conduzione della composizione negoziata

Il presente protocollo reca la declinazione operativa delle prescrizioni normative relative alla composizione negoziata. Esso recepisce le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi, da intendersi, comunque, come buone prassi e non come precetti assoluti.

1. Verifica dell'indipendenza e accettazione dell'incarico

1.1. L'esperto accetta l'incarico entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della propria designazione. A tal fine esamina la domanda e i documenti presenti sulla Piattaforma Telematica, accerta la propria indipendenza ai sensi dell'articolo 16, comma 1, nonché conferma di avere al massimo un solo altro incarico di composizione negoziata in corso. Nell'accettare l'incarico l'esperto tiene conto del possesso delle specifiche competenze occorrenti in aggiunta a quella generale[39] e della disponibilità di tempo, avendo riguardo alla complessità e alle dimensioni dell'impresa e alla propria organizzazione.

1.2. Entro il termine precedente egli inserisce nella Piattaforma Telematica la comunicazione dell'accettazione dell'incarico, redatta secondo il modulo riportato nell'**Allegato 3,** e la trasmette all'imprenditore, via posta elettronica certificata. L'esperto deve in ogni caso essere munito di una casella di posta elettronica certificata.

1.3. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; l'esperto e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore in crisi né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.

1.4. È opportuno che l'esperto sottoponga alle parti ogni altra circostanza che possa astrattamente compromettere la sua indipendenza.

1.5. Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore (diversi dalle eventuali attività successive alla composizione negoziata derivanti dalle trattative e dal loro esito) se non siano decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata. A titolo esemplificativo, rientrano tra le attività ammesse l'intervento dell'esperto, su richiesta delle parti, in fase di esecuzione degli atti e le attività, anche di redazione di pareri, richieste dall'autorità giudiziaria.

2. Verifica delle concrete prospettive di risanamento. Esecuzione del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

2.1. L'esperto convoca senza indugio l'imprenditore per valutare la perseguibilità del risanamento dell'impresa sulla base della richiesta e delle informazioni assunte anche presso l'organo di controllo ed il revisore legale, se presenti. Qualora, ad esito del primo incontro, l'esperto non sia in grado di individuare la concretezza delle prospettive di risanamento, richiede le informazioni occorrenti e svolge gli ulteriori approfondimenti. Se le prospettive di risanamento dipendono in particolare dal rapporto con determinati soggetti, l'esperto ne propone all'imprenditore il coinvolgimento nelle trattative. Nel primo incontro l'esperto ricorda all'imprenditore i doveri di correttezza e buona fede di cui all'articolo 16, comma 4, e di informativa completa, veritiera e trasparente di cui agli articoli 4, comma 2, lett. a), e 16, comma 4, nonché gli obblighi di gestione di cui agli articoli 16, comma 4, e 21 (di cui al successivo par. 7). Ricorda che, solo qualora le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, l'imprenditore può presentare, ricorrendone i presupposti, una proposta di concordato semplificato di cui all'articolo 25-sexies.

2.2. In vista dell'incontro, l'esperto svolge la verifica preliminare di perseguibilità del risanamento anche sulla base del test disponibile *online.* Qualora l'imprenditore abbia allegato alla domanda il test *online*

[39] Per esempio, con riferimento al settore in cui opera l'impresa o alla struttura della stessa, alla complessità delle questioni che emergono dalla documentazione depositata, o alla localizzazione delle sedi operative in Italia ed all'estero.

MODUS

l'esperto lo esamina, correggendolo ove ne ravvisi l'esigenza. Qualora l'imprenditore non lo abbia allegato e l'esperto ne ravvisi l'esigenza solleciterà all'imprenditore la sua compilazione.

2.3. La finalità del test è quella indicata nella Sezione I di questo documento: aiutare l'imprenditore a valutare l'idoneità delle iniziative da intraprendere al fine del risanamento. L'esito del test *online* è comunque indicativo e l'esperto lo valuta tenendo conto di tutti gli elementi informativi dei quali dispone.

2.4. Se l'esperto ravvisa la presenza di uno stato di insolvenza, questo non impedisce la composizione negoziata, ma l'esperto dovrà considerare quanto prima la possibilità di accordi con i creditori e/o di una cessione dell'azienda i cui proventi consentano di rendere il debito sostenibile. In presenza *(i)* di una continuità aziendale che assorbe liquidità, *(ii)* dell'indisponibilità dell'imprenditore a immettere nuove risorse, *(iii)* dell'assenza di valore del compendio aziendale, l'esperto dovrà comunque valutare, confrontandosi con l'imprenditore, se è davvero opportuno avviare le trattative.

2.5. Quando il risanamento dipende, anche alla luce del risultato del test *online*, dall'esito di iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (iniziative industriali, modifiche del modello di *business*, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese), l'esperto, prima di sciogliere la propria riserva, compie gli opportuni approfondimenti sulla praticabilità degli interventi previsti, richiedendo le ulteriori informazioni occorrenti ed esaminando la coerenza del progetto di piano o il piano di risanamento nel frattempo predisposto (v. successivo **par. 4** della presente Sezione).

2.6. Qualora l'esperto reputi che il risanamento possa avere luogo attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa, dovrà tenere conto delle manifestazioni di interesse ricevute (in forma scritta) o concretamente ricevibili, delle ragionevoli stime delle risorse realizzabili pur in assenza degli effetti dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile e della loro adeguatezza a consentire il raggiungimento di un accordo con i creditori.

In qualunque momento l'esperto ravvisi, nel corso della composizione negoziata, che non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento dell'impresa, anche attraverso la cessione dell'azienda o di suoi rami, redige una relazione che inserisce nella Piattaforma Telematica e comunica all'imprenditore; in caso di misure protettive e cautelari la trasmette al tribunale, mediante accesso al fascicolo telematico[40]. Quando l'esperto ritenga di disporre delle informazioni occorrenti potrà riportare nella relazione le valutazioni di cui al **par. 13** della presente Sezione. Ai fini del deposito della relazione finale, l'esperto terrà conto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, terzo periodo, CCII e quindi della possibilità di svolgere ulteriore attività dopo la chiusura delle trattative (ad esempio, in caso di autorizzazione *ex* articolo 22 CCII richiesta in prossimità della scadenza della composizione negoziata e rilasciata dopo tale termine, oppure nelle ipotesi in cui l'accordo raggiunto con i soggetti interessati debba essere sottoscritto una volta scaduti i 360 giorni, o, ancora, nei casi in cui si debba attendere il verificarsi di condizioni sospensive cui l'accordo è sottoposto, oppure, in generale, ogni qual volta l'opera svolta dall'esperto nel corso delle trattative appaia utile dopo la chiusura della composizione negoziata).

2.7. L'esperto è chiamato a pianificare quanto prima le attività che intende svolgere nel corso della composizione negoziata. Resta inteso che la pianificazione può essere in qualunque momento modificata dall'esperto qualora ne emerga l'esigenza. L'esperto comunica la pianificazione dell'attività e le sue modifiche all'imprenditore e nei pareri eventualmente rilasciati al tribunale.

3.La presenza di un gruppo di imprese

3.1. Nel caso di istanza unica di nomina dell'esperto presentata dalle imprese di un gruppo sarà opportuno che l'esperto verifichi, fin da subito, quale è l'impresa avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria[41]. Ciò al fine di consentire

[40] Se l'esperto è nominato tra i soggetti che non possono iscriversi al REGINDE, l'accesso al fascicolo potrà avvenire secondo modalità autorizzate dal giudice.

[41] In mancanza della pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, va considerata la voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato ed alla relazione inserita nella Piattaforma Telematica ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

MODUS

in tempo utile all'imprenditore la verifica di quale sia il tribunale competente qualora intenda richiedere il rilascio o la conferma di misure cautelari e protettive oppure autorizzazioni ex articolo 22.

3.2. L'esperto prende atto della struttura del gruppo e delle informazioni inserite nella Piattaforma ai sensi dell'articolo 25, comma 3. Nella conduzione delle trattative e nella valutazione delle operazioni infragruppo si tiene conto dell'interesse dei creditori delle singole imprese del gruppo.

3.3. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 12, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso si può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese.

3.4. Nella valutazione dell'opportunità o meno di trattazione unitaria o dell'invito ad altre imprese del gruppo a partecipare alle trattative, in caso di istanza presentata da una sola di esse, si terrà conto della coincidenza e della contrapposizione degli interessi delle diverse imprese, delle conseguenze in caso di discontinuità di una di esse, nonché dei rapporti economici, finanziari e patrimoniali infragruppo.

3.5. Qualora lo ritenga opportuno, l'esperto può chiedere di invitare a partecipare alle trattative, quali parti interessate, anche imprese del gruppo che non si trovino in condizione di crisi: ad esempio quando esse abbiano concesso garanzie nell'interesse del debitore o comunque in presenza di un loro interesse al risanamento dello stesso.

3.6. In caso di istanze separate presentate da più imprese appartenenti ad un medesimo gruppo gli esperti nominati potranno valutare l'opportunità di una trattazione unitaria condotta da un unico esperto, eventualmente individuato in quello dell'impresa con maggiore indebitamento e sentire sul punto i richiedenti e coloro coi quali sono in corso le trattative. Ove concordino, è opportuno che gli esperti diversi da quello indicato per la prosecuzione della composizione negoziata trasmettano tempestivamente a quest'ultimo la relazione sull'attività già svolta.

3.7. In alternativa, in caso di istanze separate, gli esperti designati potranno decidere di comune accordo di condurre la composizione negoziata in modo congiunto, fermo restando che ove procedano diversamente sarà comunque necessario che ciascuno di essi solleciti l'impresa per la quale è designato (e se del caso l'impresa esercitante la direzione e coordinamento) allo scambio tra le singole imprese dei flussi informativi che ritiene necessari per la più efficace conduzione delle trattative.

3.8. In caso di finanziamenti infragruppo si veda il **punto 7.8** della presente Sezione, per la esclusione della postergazione, e il **par. 10** della presente Sezione, per il riconoscimento della prededuzione.

3.9. Al termine delle trattative le imprese del gruppo possono accedere, separatamente, a tutti gli esiti di cui all'articolo 23 CCII con la conseguenza che la continuità aziendale potrà essere perseguita anche per una sola impresa del gruppo. I contratti, le convenzioni e gli accordi di cui all'articolo 23, comma 1, possono essere sottoscritti da una o più imprese del gruppo.

4.Analisi della coerenza del piano di risanamento con la check list (lista di controllo)

4.1. Il piano di risanamento, redatto dall'imprenditore prima o durante la composizione negoziata, è sottoposto ad una analisi di coerenza da parte dell'esperto sulla base della *check list* di cui alla **Sezione II.**

4.2. A tal fine, l'esperto, oltre alle informazioni previste nella *check list* di cui alla **Sezione II**, può richiedere all'imprenditore, al suo organo di controllo e al revisore legale, ove presenti e tenuto conto delle rispettive funzioni e competenze, ogni informazione che ritenga utile o necessaria. A tal fine egli ricorda all'imprenditore che ha il dovere di rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente.

4.3. Ove l'esperto ravvisi carenze o incongruenze della situazione contabile di partenza e del piano di risanamento che è necessario correggere, segnalerà l'esigenza che l'intervento correttivo avvenga in tempi rapidi (se del caso anche, in via sintetica, attraverso l'iscrizione prudenziale di un fondo rettificativo o il computo, in via prudenziale, di un fabbisogno finanziario integrativo).

4.4. L'esperto esamina la ragionevolezza complessiva dei flussi di cassa liberi al servizio del debito, tenendo opportunamente conto delle indicazioni contenute nella *check list*, con la precisazione che

MODUS

tali flussi, per le imprese alle quali trova applicazione l'approccio semplificato previsto dai paragrafi 30 e seguenti del principio contabile OIC 9, possono essere stimati ricorrendo ai flussi reddituali, secondo quanto meglio precisato al **punto 4.10.4** della *check list* di cui alla **Sezione II**.

5.Analisi delle linee di intervento

5.1. L'esperto esamina, alla luce del progetto di piano di risanamento o del piano, se già disponibile, l'adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali, tenendo opportunamente conto di quanto riportato al **par. 3** della *check list* di cui alla **Sezione II**.

5.2. Se ritiene concrete le prospettive di risanamento (perseguito con qualsiasi modalità, anche tramite cessione dell'azienda o di rami di essa), l'esperto definisce con l'imprenditore le modalità di gestione delle trattative, le parti da coinvolgere e quelle eventualmente soltanto da informare. Possono non essere informate le parti le cui ragioni non sono incise dall'esito della composizione negoziata. Nella individuazione delle parti da coinvolgere, si suggerisce di tener conto che, di norma, l'interesse della singola parte:

5.2.1. è commisurato alle conseguenze ad essa arrecate dal venir meno della continuità aziendale dell'impresa. Rilevano a tal riguardo le utilità derivanti dalla prosecuzione del rapporto (in termini di sbocchi di mercato, di canali di approvvigionamento, dell'ottenimento di servizi essenziali per la parte, di mantenimento di contratti di licenza d'uso, di collaborazioni in essere, di ricadute sui mandati di associazione temporanea d'impresa);

5.2.2. dipende anche dalla misura di soddisfacimento dei diritti di credito realizzabile in caso di liquidazione dei beni (anche attraverso il concordato preventivo semplificato) o nelle alternative concretamente praticabili (per esempio, liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria), tenuto anche conto delle eventuali garanzie collaterali rilasciate;

5.2.3. può derivare da conseguenze sui rapporti di credito o economici con terze parti (ad esempio, il rischio dell'estensione della crisi ad altre società del gruppo con le quali sono in essere rapporti di credito o economici che ne sarebbero pregiudicati);

5.2.4. può dipendere dalle conseguenze derivanti dall'eventuale apertura di una procedura concorsuale (ad esempio, responsabilità per la concessione abusiva di credito, escussione delle garanzie concesse o azioni revocatorie di atti posti in essere).

5.3. In presenza di una situazione rilevante ai sensi degli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile, l'esperto può ricordare all'organo amministrativo la facoltà di avvalersi del disposto dell'articolo 20 CCII.

5.4. L'imprenditore individua le proposte da formulare alle singole parti interessate, avvalendosi liberamente delle indicazioni contenute nell'**Allegato 1**. Tali proposte dovranno essere strutturate ed articolate perseguendo quanto più possibile l'equilibrio tra i sacrifici richiesti a ciascuna parte, in proporzione al grado di esposizione al rischio e alle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell'impresa.

5.5. Una volta che l'imprenditore abbia definitivamente individuato le iniziative necessarie, l'esperto potrà svolgere nuovamente l'esercizio del test tenendo conto degli effetti previsti nel piano per valutarne la coerenza ai fini del risanamento.

6.Indicazioni operative in caso di misure protettive e cautelari

6.1.Nel caso di misure di protezione del patrimonio o di misure cautelari a protezione e garanzia delle trattative, si dovranno considerare l'opportunità, il contenuto e le parti destinatarie dell'istanza, tenendo conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi: *(i)* disponibilità finanziarie e copertura del fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dei pagamenti dovuti; *(ii)* conseguenze delle misure protettive sugli approvvigionamenti e rischio che i fornitori pretendano pagamenti delle nuove forniture all'ordine o alla

MODUS

consegna; *(iii)* nel caso di estensione delle misure protettive alle esposizioni bancarie, rischio della loro riclassificazione a 'crediti deteriorati'[42] con conseguenze sulla nuova concessione di credito.

6.2.Durante le trattative l'esperto verifica periodicamente, anche attraverso la Piattaforma Telematica, se si sia dato corso alla pubblicazione nel registro delle imprese di cui all'articolo 18, comma 1.

6.3. Quando è sentito dal tribunale nel giudizio di conferma delle misure protettive o di rilascio delle misure cautelari, l'esperto rappresenta lo stato delle trattative, dà conto dell'attività che ha svolto in prima persona e di quella che intende svolgere, riferisce in merito all'attività svolta dall'imprenditore e all'esito delle analisi di cui al paragrafo 2 e di quelle eventualmente già condotte di cui al paragrafo 4 e fornisce al tribunale le informazioni richieste. Nel proprio parere è opportuno che l'esperto si esprima sulla concretezza delle prospettive di risanamento, ove sia già in condizione di farlo.

6.4. In caso di richiesta di proroga delle misure protettive, l'esperto rappresenta lo stato delle trattative ed esprime il proprio parere dando conto dell'attività svolta in prima persona e dall'imprenditore, della praticabilità a quella data del risanamento dell'impresa (anche tramite cessione dell'azienda o di rami di essa) e dell'esigenza di prorogare le misure protettive per salvaguardare l'esito delle trattative.

6.5 Quando sono state concesse misure protettive, l'esperto segnala al tribunale ogni elemento rilevante per la loro revoca o l'abbreviazione della durata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, se ritenga che esse non soddisfino più l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o siano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

7.La gestione dell'impresa in pendenza della composizione negoziata

7.1.In pendenza della composizione negoziata, la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa compete all'imprenditore, nel rispetto dei principi generali e ferme le responsabilità civili e penali dello stesso.

7.2.È opportuno che l'esperto, nel corso del primo incontro, faccia presente all'imprenditore che, con preavviso adeguato, deve informarlo preventivamente per iscritto a mezzo posta elettronica certificata quando intenda porre in essere atti di straordinaria amministrazione e tutte le volte che i pagamenti che intende eseguire possano non risultare coerenti con l'andamento delle trattative e le prospettive di risanamento. A tal fine è opportuno che l'esperto indichi i tempi in cui l'informativa dovrà intervenire e risponda alle richieste a mezzo posta elettronica certificata. L'esperto riscontra per iscritto tramite posta elettronica certificata tutte le informative preventive ricevute anche nel caso in cui non ravvisi motivi per esprimere il proprio dissenso.

7.3.In via esemplificativa, rientrano tra gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione o che comunque è opportuno siano segnalati all'esperto: • le operazioni sul capitale sociale e sull'azienda; • la concessione di garanzie; • i pagamenti anticipati delle forniture; • la cessione pro soluto di crediti; • l'erogazione di finanziamenti a favore di terzi e di parti correlate;• la rinunzia alle liti, le transazioni e gli accordi a saldo e stralcio di valore non trascurabile; • le ricognizioni di diritti di terzi;• il consenso alla cancellazione di ipoteche e la restituzione di pegni; • l'effettuazione di significativi investimenti; • i rimborsi di finanziamenti ai soci o a parti correlate; • la creazione di patrimoni destinati e forme di segregazione del patrimonio in generale; • gli atti dispositivi di significativa importanza.[43]

7.4.Dinanzi ad uno stato di crisi è opportuno che l'esperto ricordi all'imprenditore che deve gestire l'impresa per evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. A tal riguardo, non

[42] Esposizioni scadute e/o sconfinanti; inadempienze probabili; sofferenze.

[43] L'imprenditore dovrà fare particolare attenzione ai pagamenti a favore di soggetti con i quali sono in corso trattative (dei quali è opportuno informare l'esperto) e ai pagamenti diversi dai seguenti:

i. retribuzioni a dipendenti;
ii. provvigioni ad agenti e compensi a collaboratori coordinati e continuativi;
iii. debiti fiscali e contributivi;
iv. debiti commerciali, nei confronti di coloro che non siano parti correlate, e comunque nei termini d'uso o se finalizzati a non pregiudicare il ciclo degli approvvigionamenti di beni o servizi;
v. rate di mutuo e canoni di leasing alle scadenze contrattuali, quando non sia in essere una moratoria dei pagamenti;
vi. tutte le ipotesi in cui il mancato pagamento determini la perdita del beneficio del termine in caso di rateazione.

MODUS

vi è di norma pregiudizio quando nel corso della composizione negoziata è previsto un margine operativo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, o quando, pur in presenza di margine operativo lordo negativo, esso sia compensato dai vantaggi per i creditori, derivanti, secondo una ragionevole valutazione prognostica, dalla continuità aziendale[44]. In caso di insolvenza, sia la gestione dell'impresa che la soluzione della crisi dovranno essere improntate al prevalente interesse dei creditori. Quando l'esperto ritiene che l'atto o il pagamento pregiudichino l'interesse dei creditori, le trattative o le prospettive di risanamento, lo segnala, per iscritto e tramite la Piattaforma Telematica, all'imprenditore e all'organo di controllo. L'imprenditore può fornire chiarimenti in proposito.

7.5. Se l'esperto, nonostante i chiarimenti, conferma il convincimento che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori e, nonostante la segnalazione, l'atto o il pagamento vengono compiuti, l'esperto iscrive il proprio dissenso nel registro delle imprese. Il dissenso deve essere iscritto nel registro delle imprese quando l'atto o il pagamento pregiudicano l'interesse dei creditori e non soltanto le trattative e le prospettive di risanamento.

7.6. I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, sono esclusi dalla postergazione[45] di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, a condizione che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto e questi non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese.

7.7. Nel caso in cui l'imprenditore non abbia dato informativa preventiva, quando necessaria, l'esperto, venuto a conoscenza dell'atto o del pagamento, può esprimere in ogni momento il proprio dissenso, se ne sussistono i presupposti, attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese.

8.Svolgimento delle trattative con le parti interessate

8.1.L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati nell'individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio economico-finanziario o patrimoniale, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa, al fine di consentire all'impresa di rimanere sul mercato. Fin dal primo incontro con le parti interessate, l'esperto ricorda a ciascuna di esse i doveri di cui all'articolo 16, commi 5 e 6, e l'obbligo di collaborazione per il caso di cui all'ultimo periodo dell'articolo 17, comma 5.

8.2. L'esperto è terzo rispetto all'imprenditore e a tutte le altre parti interessate. Non assiste l'imprenditore, né si sostituisce alle parti nell'esercizio dell'autonomia privata ma ha il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi. Coadiuva le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna. Non deve necessariamente partecipare a tutte le trattative, ma l'imprenditore deve informarlo sullo stato di quelle che conduce senza la sua presenza: è pertanto opportuno che periodicamente chieda conto all'imprenditore dello stato dei negoziati.

8.3.Nello svolgimento delle trattative l'esperto opera in modo professionale, imparziale e indipendente. Nel corso delle trattative, l'esperto può richiedere all'imprenditore e alle parti interessate ogni informazione ritenuta utile o necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

8.4. L'esperto, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante le trattative.

8.5. Nel rispetto di quanto indicato al punto che precede, durante gli incontri con l'imprenditore e le parti interessate potrà essere redatto un sintetico verbale, contenente anche l'elenco (non il contenuto) della

[44] Ad esempio, attraverso un miglior realizzo del magazzino o dei crediti, il completamento dei lavori in corso, il maggior valore del compendio aziendale rispetto alla liquidazione atomistica dei beni che lo compongono.

[45] Si precisa che la previsione dell'articolo 25, comma 8, ha carattere generale e opera anche per i finanziamenti erogati dalle imprese controllanti o sottoposte a comune controllo che non abbiano richiesto la composizione negoziata. Ai fini della valutazione dell'esperto, non vi è comunque pregiudizio per i creditori quando i finanziamenti siano necessari ad assicurare la continuità aziendale e l'impresa sia in grado di rimborsare i finanziamenti attraverso i soli flussi derivanti dalla continuità stessa.

MODUS

documentazione trasmessa in vista della riunione o successivamente ad essa. Il verbale può essere sostituito o accompagnato da una audio o video registrazione, previo necessario consenso di tutte le parti all'audio o video registrazione. Il verbale può anche essere sottoscritto dal solo esperto.

8.6. In ogni caso l'esperto non è tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità, salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili. La natura riservata delle conoscenze acquisite nel corso della composizione negoziata rende inopportuna la designazione dell'esperto quale commissario giudiziale o curatore nelle procedure che dovessero interessare l'impresa.

8.7.Gli incontri con le parti possono essere tenuti separatamente, soprattutto nelle fasi iniziali. È in particolare opportuno che siano tenuti separatamente quando occorre tutelare la riservatezza di talune informazioni. L'esperto valuterà con l'imprenditore l'opportunità di riunioni separate o congiunte.

8.8. Nel corso delle trattative, l'esperto può richiedere all'imprenditore ed alle altre parti interessate ogni informazione ritenuta utile o necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

8.9.L'esperto provvede al censimento nella Piattaforma delle parti che partecipano alle trattative immettendo il loro indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile o, in difetto, un loro indirizzo di posta elettronica.

8.10. Negli incontri con le parti, è opportuno che l'esperto ricordi che, qualora l'imprenditore richiedesse misure protettive o cautelari, i creditori non potranno, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, né provocarne la risoluzione, né potranno anticiparne la scadenza o modificarli in danno del debitore, né revocare le linee di credito, per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti preesistenti. Nel caso di banche e intermediari finanziari, l'esperto ricorderà anche che la notizia dell'accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé motivo di sospensione o revoca delle linee di credito, né ragione di una diversa classificazione del credito. Ciò significa che le circostanze invocate per la sospensione o revoca non dovrebbero essere preesistenti all'accesso alla composizione o comunque già percepibili al momento dell'accesso. La sospensione o la revoca richiedono una motivazione specifica, con riferimento alle ragioni che, nel caso concreto, per effetto della applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, le impongono. In via esemplificativa, non costituisce motivazione specifica il solo accesso alla composizione negoziata, così come non costituiscono idonee motivazioni l'irregolare utilizzo degli affidamenti in assenza di elementi che comprovino un aggravamento del rischio oppure il mero riferimento al peggioramento del merito creditizio privo di riscontro in termini di ridotta capacità di soddisfacimento del credito. È opportuno che l'esperto ricordi che la prosecuzione del rapporto non è motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario (mentre non è esclusa la responsabilità dell'imprenditore).

8.11. L'esperto, per lo svolgimento della propria attività, ove lo ritenga utile o necessario, può avvalersi, a proprie spese, di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale.

8.12.È opportuno che l'esperto ricordi all'imprenditore che, se egli intende assumere rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, prima della adozione delle misure deve rispettare le procedure di informazione e consultazione[46] previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva o, in assenza, se occupa complessivamente più di quindici dipendenti, quelle previste dall'articolo 4, comma 3. L'esperto può partecipare alle consultazioni assicurando riservatezza, imparzialità ed indipendenza. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.

[46] Destinatari della informativa sono le rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o le rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

MODUS

8.13.Quando l'imprenditore intenda avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 25-bis, comma 4, di dilazione delle imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto, imposta regionale sulle attività produttive e relativi accessori non ancora iscritte a ruolo, l'esperto sottoscrive l'istanza del debitore, quando, ritiene che sussistano concrete prospettive di risanamento dell'impresa.

8.14. Ferma restando la facoltà di richiedere la trasmissione delle informazioni attraverso la posta elettronica certificata, l'esperto può invitare i soggetti con i quali sono in corso le trattative ad accedere alla Piattaforma per inserire all'interno le informazioni sulla posizione creditoria e gli ulteriori dati dallo stesso richiesti.

8.15. Ai fini dell'eventuale scambio di informazioni tra imprenditore e creditori, l'esperto chiede a entrambi se sono disponibili a dare il consenso per l'accesso alle informazioni contenute nella Piattaforma. Il consenso deve essere espresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

8.16. Quando l'esperto intenda procedere con la richiesta di archiviazione della composizione negoziata, avverte l'imprenditore, segnalando che redigerà la relazione finale. Di fronte alla richiesta dell'imprenditore di proseguire comunque nella composizione negoziata, motivata con circostanze (nuove o non prese in considerazione in precedenza), l'esperto, prima di procedere alla chiusura, ne esaminerà la concretezza.

8.17. La relazione di norma deve accompagnare l'archiviazione. Quando, al termine della composizione negoziata, occorre aspettare l'esito dei procedimenti ex articolo 22 o è previsto che la sottoscrizione dell'accordo, pure già raggiunto, avvenga successivamente alla conclusione della composizione negoziata, in attesa del verificarsi di una condizione o per altre ragioni, o si verifichino situazioni analoghe, l'esperto ne dà conto nella relazione, oppure rinvia la relazione per attendere queste eventualità, purché la sottoscrizione della relazione intervenga in tempi ragionevoli.

8.18. La relazione finale deve essere inserita nella Piattaforma e comunicata all'imprenditore. La relazione deve essere comunicata (eventualmente tramite Piattaforma) agli altri soggetti intervenuti nelle trattative.

8.19. La relazione finale deve essere comunicata al tribunale in caso di conferma delle misure protettive o di concessione delle misure cautelari, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 8, ovvero se siano state concesse autorizzazioni di cui all'articolo 22. In caso di concessione delle misure protettive, la comunicazione al tribunale dell'avvenuta archiviazione deve essere effettuata da parte dell'esperto anche quando gli effetti delle misure protettive sono già cessati per effetto della decorrenza del termine di 240 giorni previsto dall'articolo 19, comma 5.

9.Formulazione delle proposte dell'imprenditore e delle parti interessate

9.1.Una volta preso atto del debito individuato dall'imprenditore e dei flussi economico-finanziari destinati al servizio del debito, risultanti dal progetto di piano di risanamento (o dal piano ove già redatto), l'esperto, nella prospettiva della individuazione di una delle soluzioni previste all'articolo 23, stimola la formulazione di proposte concrete da parte dell'imprenditore e delle parti interessate. Le proposte e le soluzioni da esaminare potranno essere anche più di una.

9.2. Nello stimolare la formulazione di proposte, l'esperto rappresenta l'esigenza che esse assicurino l'equilibrio tra i sacrifici richiesti alle singole parti, in modo quanto più possibile proporzionato al grado di esposizione al rischio di ciascuna di esse e alle utilità loro derivanti dalla continuità dell'impresa.

9.3. L'esperto ricorda la necessità che le proposte siano idonee al rispetto del minimo legale del capitale sociale al momento della conclusione dell'accordo, fatte salve le disposizioni speciali[47].

9.4. Per favorire la negoziazione, l'esperto può proporre che venga nominato, d'accordo tra le parti e con costi suddivisi tra di esse, un soggetto indipendente, dotato di adeguata competenza, responsabile del

[47] Per agevolare il rispetto del minimo legale del capitale sociale può essere proposta ai creditori: *i)* la conversione dei crediti in capitale sociale, ricorrendo eventualmente alla assegnazione di una partecipazione al capitale sociale in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati; *ii)* la conversione in strumenti finanziari partecipativi, privi di diritti amministrativi, di cui all'articolo 2346 del codice civile; *iii)* lo stralcio di una parte del debito.

MODUS

processo di risanamento in fase di esecuzione (CRO - *chief restructuring officer*) con il ruolo di monitorare l'attuazione del piano di risanamento ed il rispetto degli accordi raggiunti. La nomina del CRO può essere utile, in particolare, quando siano previsti, a fronte di sacrifici dei creditori, ristori agli stessi condizionati dal raggiungimento di risultati reddituali o finanziari prefissati (*earn-out*), o quando siano assegnati ai creditori strumenti finanziari partecipativi (SFP) di cui all'articolo 2346 del codice civile. L'esperto e i suoi eventuali collaboratori o colleghi di studio non potranno assumere il ruolo di CRO.

9.5. Quando ritiene che per assicurare la continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori sia preferibile la cessione dell'azienda o di rami di essa, l'esperto ricorda alle parti la possibilità di derogare agli effetti dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, previa autorizzazione del giudice.

In mancanza di offerte vincolanti ad importo predefinito, è opportuno che l'imprenditore, nel formulare le proposte ai creditori, preveda clausole di salvaguardia (ad esempio, clausole di *earn-in*[48], regole di *waterfall*[49], clausole di infallibilità o *pactum de non petendo*) per fronteggiare il rischio che i valori effettivamente realizzati siano inferiori a quelli attesi.

Per l'autorizzazione alla cessione dell'azienda o di rami di azienda ex articolo 22 in deroga all'articolo 2560, comma 2, c.c., occorre che sia rispettato il principio della competitività e che l'imprenditore adotti, sentito l'esperto, un processo per la selezione della migliore offerta.

9.6. Fermo quanto sopra, i creditori potranno veicolare tramite l'esperto manifestazioni di interesse (in forma scritta) proprie o di terzi per l'acquisto dell'azienda o di rami di essa. L'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali (Entrate e Dogane) e all'agente della riscossione, avente a oggetto il pagamento parziale e/o dilazionato di tutti i debiti tributari erariali, relativi a imposte, sanzioni e interessi[50]. Presupposto per l'accettazione della proposta di accordo è la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e, per questo motivo, è previsto che sia predisposta da un professionista indipendente una relazione che ne attesti la convenienza, la quale deve essere allegata alla proposta unitamente a una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal revisore legale del soggetto proponente, se esistente, oppure, in caso contrario, da un revisore legale appositamente designato dall'imprenditore a tale scopo. Il revisore legale è figura distinta da quella del professionista che attesta la convenienza della proposta di accordo. È opportuno verificare che la data di riferimento dei dati su cui il revisore legale è chiamato a pronunciarsi non sia troppo anteriore alla data di presentazione della proposta alle agenzie fiscali e all'agente della riscossione (in genere può considerarsi non eccessivo un periodo di quattro mesi) e alla data di deposito dell'accordo in tribunale. Il giudice, previa verifica della regolarità dell'accordo e dei suoi allegati, ne autorizza l'esecuzione con decreto oppure, nel caso in cui non ne ravvisi la regolarità, dichiara che esso è privo di efficacia. Per la formulazione della proposta non è previsto un termine: tuttavia, anche in considerazione dei tempi di cui le agenzie fiscali hanno mostrato di aver bisogno per pronunciarsi in merito ad analoghe proposte, è opportuno che la proposta venga formulata il più presto possibile.

9.7.Nell'individuazione degli esiti di cui all'articolo 23, si potrà abbinare alle soluzioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 una transazione su crediti tributari e contributivi di cui all'articolo 63 o una proposta di cui all'articolo 88 sul trattamento dei crediti tributari e contributivi, sussistendone i presupposti.

9.8.L'esperto ricorda alle parti la necessità della pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere *a)* e *c)*, per consentire la fruizione dei benefici di cui all'articolo 101, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi e all'articolo 88, comma 4-ter, del Testo Unico delle imposte sui redditi.

[48] Condivisione, entro limiti e con modalità prefissate, di eventuali peggioramenti dell'andamento aziendale rispetto a quanto previsto.
[49] Volte ad assicurare il *pari passu* tra i creditori aderenti.
[50] L'accordo non può invece riguardare i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, tra le quali non rientra tuttavia l'IVA; non può inoltre riguardare i debiti relativi ai c.d. tributi locali di cui sono titolari gli enti pubblici territoriali. Sono esclusi dall'accordo anche i debiti previdenziali e assicurativi. Tali debiti, in quanto esclusi dall'accordo, dovranno essere regolati in base alle ordinarie disposizioni di legge che ne disciplinano il pagamento, salvo quanto indicato al successivo punto 9.7.

MODUS

10.Parere dell'esperto in caso di finanziamenti prededucibili

10.1.Qualora sia sentito dal tribunale in occasione della richiesta del debitore di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, l'esperto – nella valutazione dell'utilità del finanziamento ad evitare un danno grave ed irreparabile alla continuità aziendale – potrà tener conto, anche in assenza del piano, delle seguenti circostanze: *i)* se i finanziamenti siano funzionali al ciclo degli approvvigionamenti; *ii)* se occorrano per ristabilire la regolarità del pagamento delle imposte e quella del documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di evitare la sospensione del titolo abilitativo o l'impedimento della partecipazione a gare e la stipula dei relativi contratti.

10.2. L'esperto dovrà tenere conto delle utilità derivanti ai creditori dalla erogazione del finanziamento rispetto a quelle che si avrebbero in assenza di esso e della necessità che il finanziamento non pregiudichi la migliore soddisfazione dei creditori. In particolare valuterà il fatto: a) che ci si attende un margine operativo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, nel corso della composizione negoziata o ad esito della stessa[51]; b) oppure, in presenza di margine operativo lordo negativo, che esso sia compensato dai vantaggi derivanti ai creditori nel corso della composizione negoziata o ad esito della stessa dalla continuità aziendale.[52] Il fatto che la concessione della prededuzione crei nuovo debito non è di per sé determinante per ritenere che il finanziamento pregiudichi i creditori pregressi.

10.3. In ogni caso l'esperto deve dare conto, quando sia sentito dal tribunale, dello stato delle trattative e dell'attività che intende svolgere per agevolarle, e, quando l'istanza *ex* articolo 22 CCII è stata presentata a ridosso della conclusione del percorso di composizione negoziata, dell'attività che ha svolto e della utilità della stessa ai fini del superamento della condizione di crisi o di insolvenza, nonché degli eventuali pregiudizi che derivino dai nuovi finanziamenti per gli altri creditori.

10.4. Nel caso di richiesta di autorizzazione, ai fini del riconoscimento della prededuzione, dell'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese o revocate, o comunque a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma con riferimento a tali linee, l'esperto si esprime sul fatto che nella comunicazione di cui all'articolo 16, comma 5, le ragioni addotte per la sospensione o la revoca delle linee di credito di cui viene chiesta la riattivazione siano specifiche e rispondenti alla situazione concreta in cui versa l'impresa, tratteggiate anche tenuto conto del contenuto del progetto di piano di ristrutturazione. L'esperto non potrà considerare, nella redazione del parere, ragioni non addotte in precedenza dalla banca o dall'intermediario finanziario.

11.Rinegoziazione dei contratti

In presenza di contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute, l'esperto invita le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto del contratto. L'esperto convoca uno o più incontri nei quali le parti possano sviluppare opzioni diverse e discutere delle possibili soluzioni, e ricorda loro che sono tenute a collaborare per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni e che eventuali comportamenti ostruzionistici, in violazione dell'articolo 17, comma 5, e dei doveri di cui all'articolo 4, possono essere oggetto di misure cautelari richieste ai sensi dell'articolo 19.

12.Cessione dell'azienda nella composizione negoziata o nell'ambito del concordato semplificato (nella fase tra la domanda e l'omologa)

12.1.Quando nella composizione negoziata si intende richiedere l'autorizzazione *ex* articolo 22 o quando è presumibile che la composizione negoziata sfoci in un concordato semplificato o comunque la cessione debba avvenire nell'ambito del concordato semplificato, l'esperto fa presente all'imprenditore l'utilità e

[51] Il finanziamento, come previsto nel piano, potrà essere erogato nel corso della composizione negoziata o anche successivamente, soprattutto se la composizione si sta chiudendo al momento della richiesta di autorizzazione.

[52] Ad esempio, attraverso un miglior realizzo del magazzino o dei crediti, il completamento dei lavori in corso o di attività per la valorizzazione di asset anche immateriali, il maggior valore del compendio aziendale rispetto alla liquidazione atomistica dei suoi beni.

MODUS

l'opportunità del ricorso al principio di competitività per la selezione dell'acquirente (o in ogni caso prima di escludere possibilità diverse), in modo da sgombrare il campo dal timore di scelte in danno ai creditori.

12.2. L'esperto valuterà quanto predisposto dall'imprenditore e dai suoi consulenti fornendo eventualmente indicazioni in ordine a:

- l'individuazione del perimetro dell'azienda (o di rami di essa);
- organizzazione della *data room* informativa da utilizzare per la raccolta di formali manifestazioni di interesse (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma);
- selezione dei soggetti potenzialmente interessati, anche attraverso procedure competitive[53], raccogliendo le relative manifestazioni di interesse (comunque in forma scritta) e le eventuali offerte vincolanti (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma);
- manifestazioni di interesse (in forma scritta) e offerte ricevute.

12.3. L'esperto avrà cura di ricordare all'imprenditore l'opportunità che le offerte siano quanto più possibile a contenuto determinato, vincolanti, sottoscritte e accompagnate da garanzie.

12.4. L'esperto, se sentito dal tribunale nel procedimento autorizzativo ai fini della deroga dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, potrà essere chiamato ad esprimersi sulle modalità con cui si è arrivati all'individuazione dell'acquirente, sulla congruità del prezzo e su ogni altro elemento ritenuto utile dal tribunale. Egli è chiamato ad informare il tribunale se l'acquirente dell'azienda o di rami di essa sia una parte correlata dell'imprenditore e a riferire sulle attività di cui al presente paragrafo.

12.5.L'esperto farà presente ai soggetti interessati anche le responsabilità che gravano sul cessionario relativamente ai debiti tributari del cedente e che, purché la cessione non sia attuata in frode ai creditori, la solidarietà tributaria non opera quando la cessione avviene nell'ambito della composizione negoziata o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

12.6.Quando la cessione è effettuata nei confronti di terzi da una società controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dall'impresa o dalla società che ha fatto ricorso oppure è assoggettata a uno degli istituti disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, per l'esonero dalla solidarietà occorre che la cessione: a) sia autorizzata dall'autorità giudiziaria ovvero sia prevista in un piano omologato dalla medesima autorità; b) sia funzionale al risanamento dell'impresa o del soggetto controllante la società cedente o al soddisfacimento dei creditori di tali soggetti.

13.Stima della liquidazione dell'intero patrimonio (cfr. anche Sezione II, par. 6)

13.1. Ove risulti utile per le trattative, è opportuno che l'esperto si formi un proprio convincimento del valore delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio o di parti di esso. Le stime potranno occorrere anche ai fini del parere previsto in caso di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Ove siano richieste competenze diverse dalle proprie, l'esperto può proporre alle parti la nomina congiunta di un soggetto di fiducia di tutte, che proceda alle valutazioni necessarie, con costi ripartite tra di esse. La stima servirà anche a consentire alle parti, con le quali sono in essere le trattative, di valutare le utilità che deriverebbero dalla liquidazione, nel rispetto dell'ordine delle prelazioni, sulla base dell'elenco dei creditori depositato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera *c)*.

13.2.Quando il tribunale richieda il parere di cui all'articolo 25-sexies, comma 3, l'esperto dovrà pronunciarsi sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte dagli eventuali proponenti l'acquisto dell'azienda, di suoi rami o di singoli cespiti. In tal caso, ove non si sia già proceduto nei termini di cui al punto precedente, il parere dell'esperto verterà sulla stima presentata dall'imprenditore.

[53] Il ricorso a procedure competitive presuppone un adeguato sondaggio del mercato per l'individuazione del potenziale acquirente, tale cioè da garantire l'imparzialità e il miglior risultato nella scelta, mentre non richiede il ricorso alle formalità delle procedure di vendita del codice di procedura civile né postula il necessario ricorso all'Istituto vendite giudiziarie.

MODUS

14.Conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto

14.1. L'incarico dell'esperto si conclude:

14.1.1quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto senza addurre giustificazioni;

14.1.2.in qualunque momento l'esperto ritenga, anche a seguito delle interlocuzioni con le parti interessate, che non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento, anche perseguita attraverso cessione dell'azienda;

14.1.3.alla decorrenza del termine di 180 giorni dall'accettazione della nomina o del maggior termine (in ogni caso non superiore a ulteriori 180 giorni) richiesto dall'imprenditore o dalle parti con le quali sono in corso le trattative, se l'esperto vi ha acconsentito.[54] Il termine è comunque prorogato quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ex artt. 19 e 22, o pendano le misure protettive o cautelari oppure sia necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale;[55]

14.1.4.quando, anche prima del termine di 180 giorni, viene individuata una delle soluzioni di cui all'articolo 23.

14.2. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella Piattaforma Telematica e comunica all'imprenditore e, in caso di misure protettive e cautelari, trasmette al tribunale, mediante accesso al fascicolo telematico, affinché il tribunale possa pronunciarsi sull'efficacia delle misure. Alla relazione hanno accesso, per il tramite della Piattaforma Telematica, l'imprenditore, i suoi professionisti e l'organo di controllo ed il revisore legale e, ai soli fini della liquidazione del compenso, il soggetto che ha nominato l'esperto. L'inserimento della relazione finale nella Piattaforma Telematica è necessario ai fini dell'archiviazione del procedimento da parte del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.

14.3.Dalla relazione finale dell'esperto devono risultare quanto meno:

14.3.1.la descrizione dell'attività svolta, con l'allegazione dei verbali e delle informazioni fornitegli dall'imprenditore sullo stato delle trattative cui l'esperto non abbia partecipato personalmente;

14.3.2.se l'imprenditore si sia avvalso delle facoltà di cui agli articoli 18, 19 e 20;

14.3.3.il deposito del ricorso di cui all'articolo 19, comma 1, e il termine delle misure protettive concesso;

14.3.4.le informazioni sullo stato delle eventuali misure cautelari o esecutive già disposte e sui ricorsi eventualmente pendenti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;

14.3.5.le autorizzazioni richieste e quelle concesse;

14.3.6.le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sulla idoneità della soluzione individuata.

L'esperto nel redigere la relazione finale può avvalersi della proposta di indice allegata come n. 4.

14.4.Quando siano stati stipulati con le parti interessate uno o più contratti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), l'esperto esprimerà nella relazione finale il proprio parere motivato circa l'idoneità dei contratti ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni. A tal fine sarà inoltre opportuno tenere conto anche della sostenibilità del debito da parte dell'impresa per il periodo di due anni dalla data di conclusione del contratto.

14.5.Quando sia stato raggiunto un accordo con i creditori ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), l'esperto, nel valutare se sottoscriverlo, terrà conto della sua idoneità al superamento dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, anche alla luce della *check list* di cui alla **Sezione II**.

14.6.Quando le parti intendano pervenire alle soluzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a) e b):

[54] In questo caso, l'esperto deve inserire la notizia della prosecuzione dell'incarico nella Piattaforma.
[55] Anche in questo caso, l'esperto deve inserire la notizia della prosecuzione dell'incarico nella Piattaforma.

MODUS

14.6.1. potrà accadere che l'accordo sia già stato perfezionato ed attestato dal professionista: l'esperto ne dà conto nella relazione finale;

14.6.2. in tutti gli altri casi è opportuno che l'esperto, se le parti lo autorizzano, dia conto della puntuazione (*term sheet*) sulla quale è stato manifestato il consenso: ciò anche per consentire al giudice ogni valutazione sulla percentuale necessaria di cui alla lettera b).

14.7. Quando invece, in esito alle trattative, non sia stato raggiunto un accordo con le parti interessate, l'esperto può riportare nella relazione finale, anche ai fini della valutazione del compenso da parte del soggetto che lo ha nominato, la propria opinione sulla praticabilità, tra gli esiti di cui all'articolo 23, di una delle soluzioni concordate della crisi.

14.8. L'esperto, se ha stimato l'effetto della liquidazione dell'intero patrimonio, lo rappresenta nella relazione finale; terrà conto, inoltre, di quanto suggerito ai par. 12 e 13 della presente Sezione.

14.9. L'esperto che sia stato designato quale esperto unico di gruppo può rendere una relazione finale unitaria nel caso in cui lo svolgimento delle trattative sia stato congiunto.

15. Imprese sotto-soglia

15.1. Il presente protocollo trova applicazione anche per la conduzione dell'attività dell'esperto per le imprese sotto-soglia, con le differenze di seguito esposte.

15.2. La relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria e l'elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti devono essere coerenti con le banche dati degli enti previdenziali, con il cassetto fiscale, con la centrale rischi e con ogni altro archivio o banca dati accessibile all'imprenditore, nonché con le informazioni desumibili dai registri e dalla documentazione prevista dalla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte sui redditi, di rapporti di lavoro dipendente e con ogni altra documentazione disponibile.

15.3. Ove non sia possibile procedere altrimenti, l'esperto può svolgere il *test* pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento avvalendosi dei dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi e dalla dichiarazione IVA, integrati con quanto risultante dai registri contabili.

15.4. Il piano redatto dall'imprenditore sotto-soglia potrà essere anche circoscritto alle sole grandezze economiche. I flussi al servizio del debito possono essere stimati in misura corrispondente al margine lordo operativo risultante dal piano, dedotti gli investimenti e la stima delle imposte sul reddito. Il debito da servire potrà essere stimato, in conformità a quanto previsto al **punto 3** del test di cui alla **Sezione I**, sulla base delle informazioni disponibili, riconciliate quando possibile con i dati di fonte esterna quali: gli estratti conto bancari; le informative ottenute da clienti e fornitori; il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'articolo 364 CCII; la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1; il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363 CCII oppure, se non disponibile, il più aggiornato documento unico di regolarità contributiva (DURC); l'estratto della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

MODUS

SEZIONE IV

La formazione degli esperti

Questa sezione contiene le linee guida per una formazione unitaria di tutte le categorie professionali e dei manager: in essa sono indicati i temi che dovranno essere oggetto della formazione specifica degli esperti, a qualunque categoria gli stessi appartengano.

Si prevedono: il numero di ore di formazione (55), il contenuto di dettaglio dei temi trattati, la tipologia di docente, sulla base dell'argomento trattato.

La formazione dovrà essere impartita anche tramite strumenti a distanza affinché sia omogenea e possa essere più agevolmente fruita. Dovranno essere previste verifiche di effettiva ed efficace fruizione.

La formazione precedentemente maturata, che risulti dal curriculum vitae, o la partecipazione successiva ad uno o più corsi, di ulteriore approfondimento dei temi oggetto della presente sezione, rilevano nella individuazione dell'esperto da parte del soggetto preposto alla nomina.

1.Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi

Ore 4

Docente (avvocato o professore universitario in materie giuridiche, dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali) avente competenza in ambito di diritto della crisi d'impresa

Contenuto:

- La flessibilità dello strumento
- la nuova figura dell'esperto come figura diversa da tutti gli altri profili professionali a vario titolo coinvolti nella crisi e la necessità di una nuova cultura dei rapporti tra i protagonisti economici
- finalità "macro" e obiettivi "micro"
- lo stato di difficoltà e quello di crisi
- la percorribilità del risanamento dell'impresa anche in caso di stato di insolvenza se reversibile
- che cosa si intende per risanamento dell'impresa, in via diretta ed in via indiretta tramite cessione dell'azienda
- analisi differenziale con gli altri strumenti (piano attestato, convenzione di moratoria, accordi di ristrutturazione e preaccordi)

2.Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all'intervento giudiziale

Ore 4

Docente (avvocato o professore universitario in materie giuridiche, magistrato anche a riposo) avente competenza in ambito di diritto della crisi d'impresa, con particolare riguardo alle tematiche dei contratti e del processo.

Contenuto:

Articoli da 12 a 25-sexies (con solo cenni alle parti direttamente investite dalle successive partizioni), e con focus su:

- Rinegoziazione e principi sui contratti
- Contenuto delle misure cautelari e protettive
- Descrizione dei procedimenti previsti dagli articoli 19 e 22 (cautelare e camerale)

MODUS

3.La domanda e la relativa documentazione disponibile nella Piattaforma

Ore 3

Docente (dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali)

Contenuto:

- la Piattaforma
- il contenuto della domanda
- la documentazione allegata
- la lettura della centrale rischi
- la lettura e le peculiarità delle certificazioni fiscali

4.La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento

Ore 5

Docente (dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali)

Contenuto:

- finalità del test e le logiche sottostanti
- la sostenibilità del debito nel caso della continuità diretta ed in quello della continuità indiretta
- la conduzione del test:
    - l'andamento corrente e prospettico normalizzato;
    - le conseguenze di eventi straordinari (conseguenze reversibili, conseguenze che comportano un cambiamento strutturale della domanda, conseguenze che determinano il cambiamento del modello di business, esempi concreti)
    - il caso dell'impresa in equilibrio economico
    - il caso dell'impresa in disequilibrio economico
- la costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo
- lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso
- esame dei casi in cui non sussistono concrete possibilità di risanamento e la conseguente relazione dell'esperto

5.La redazione di un piano di risanamento

Ore 5

Docente (dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali) avente competenza in ambito di crisi d'impresa

Contenuto:

- il piano come 'processo'
- le indicazioni contenute nella *check list*
- come condurre sulla base della *check list* la disamina del piano
- avvertenze per specifici settori di attività
- possibili specificità del piano in caso di imprese sotto-soglia e piccole imprese; contenuto del piano o dei piani in presenza di un gruppo di imprese

- casi pratici ed esempi di modelli di piano

6.Il protocollo di conduzione della composizione negoziata

Ore 7

Docente (avvocato, dottore commercialista e esperto contabile, consulente del lavoro, professore universitario in materie giuridiche, economiche o aziendali) avente competenza in materia di crisi d'impresa

Contenuto:

- il ruolo dell'esperto quale delineato dal protocollo: l'esame dei singoli paragrafi
- il ruolo dell'esperto nel corso delle trattative: in particolare, l'individuazione delle parti interessate
- la gestione dell'impresa nel corso della composizione negoziata
- il dissenso dell'esperto rispetto agli atti di straordinaria amministrazione e ai pagamenti non coerenti con le trattative
- il ruolo dell'esperto nella rinegoziazione dei contratti
- il ruolo dell'esperto nei giudizi autorizzativi
- il ruolo dell'esperto nel processo autorizzativo per la deroga del secondo comma dell'articolo 2560 c.c.
- il ruolo dell'esperto nel giudizio sulle misure protettive e cautelari
- le vicende circolatorie dell'azienda
- tecniche di collocamento dell'azienda sul mercato, la selezione del cessionario; il ricorso alla Piattaforma per la *virtual data room* e la raccolta delle proposte competitive in ambiente secretato
- il contenuto della relazione finale
- i finanziamenti infragruppo e l'esclusione della postergazione, il ruolo dell'esperto
- il debito fiscale ed erariale: l'accordo col fisco nell'articolo 23, il ricorso agli articoli 63 e 88, l'istanza di cui al co. 4 dell'articolo 25-bis ed il ruolo dell'esperto
- le misure premiali
- l'assenza o il venir meno di concrete possibilità di risanamento dell'impresa, anche in via indiretta e la relazione dell'esperto
- i gruppi di imprese: illustrazione dei requisiti di riconoscibilità del gruppo ai fini della composizione negoziata; incarico unitario; la pluralità di esperti e la decisione di prosecuzione con incarico unitario ovvero con conduzione congiunta della composizione negoziata nelle diverse imprese; l'estensione delle trattative ad altre imprese del gruppo in difficoltà; il coinvolgimento come parti interessate di altre imprese del gruppo non in difficoltà; l'esito

7.La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell'esperto e le competenze.

Ore 10 (totali)

Docente avente i requisiti previsti dall'articolo 26 DM 150/2023 per i formatori teorici e pratici in materia di mediazione e competenza in diritto dell'impresa e dei contratti commerciali o della crisi di impresa (**non è necessario che il docente sia iscritto in apposito elenco, né è richiesto un numero minimo di pubblicazioni o di mediazioni svolte**)

Prima sessione

Ore 2: **Fase della preparazione**

Contenuto:

L'individuazione delle parti astrattamente interessate

La fase del contatto individuale:

a) preparazione del colloquio e scelta delle modalità;

b) individuazione dei soggetti potenzialmente interessati; programmazione degli incontri; condivisione dell'agenda con le parti

· La fase degli incontri bi- e multilaterali: a) quando, dove, come; b) modalità di gestione

Ore 3: **Gestione delle trattative I parte**

Contenuto:

- Definizione dell'obiettivo
- Il ruolo dell'esperto quale facilitatore e coordinatore tra tutti i soggetti interessati: come ispirare fiducia e autorevolezza
- Ascolto, empowerment e tecniche di gestione dei colloqui
- Dialogo strategico: le tecniche adeguate alla natura delle parti interessate
- Analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza
- Esplorazione degli interessi di ciascuna parte e studio delle opzioni per una soluzione concordata di risanamento
- Conoscenza e comprensione delle tecniche di negoziazione collaborativa multiparte ai fini della buona riuscita della facilitazione

Ore 3: **Gestione delle trattative II parte**

Contenuto:

- Coaching relazionale in condizione di neutralità: favorire le condizioni per la creazione di un tavolo collaborativo
- Creazione di maggior valore per tutte le parti interessate
- Trasformare le relazioni: dal problema alle potenzialità di risanamento
- Distorsioni cognitive e relazionali: come evitare e superare le impasse (*bias*)
- La gestione degli interessi puramente pecuniari e di quelli di natura diversa

Seconda sessione

Ore 2: **Laboratorio sui casi e apprendimento delle tecniche**

Contenuto:

- Presentazione di casi studio e divisione dei ruoli
- Avvio della simulazione: elaborazione dell'agenda
- *Setting* degli incontri singoli e/o di gruppo
- Gestione della trattativa

8.Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie

Ore 4

Docente (avvocato, dottore commercialista e esperto contabile, professore universitario in materie giuridiche, economiche o aziendali, funzionario della Banca d'Italia) avente competenza in ambito della normativa e regolamentazione bancaria

Contenuto:

- IFRS 9, *stageing* e criteri di valutazione contabile dei crediti bancari
- Segnalazioni in centrale dei rischi
- *Guidelines* sul credito deteriorato; definizioni di NPE, nonché di sofferenze, UTP ed esposizioni sconfinate/scadute
- Misure di concessione *performing* e *non performing*
- Valutazione, monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati
- Definizione di default, *calendar provisioning* e relative conseguenze sulle politiche creditizie
- La composizione negoziata e la disciplina di vigilanza prudenziale
- L'impatto degli strumenti di risoluzione della crisi sull'erogazione del credito bancario
- Casi pratici di interazione tra proposte del debitore e regolamentazione bancaria

9.Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali

Ore 4

Docente (avvocato, consulente del lavoro, professore universitario in materie giuridiche, magistrato anche a riposo) avente competenza in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale e delle relazioni industriali

Contenuto:

- Crisi di impresa e rapporti di lavoro: le possibili soluzioni
- Le procedure di informazione e consultazione sindacale
- Le relazioni sindacali nei luoghi di lavoro in relazione alle caratteristiche (in particolare: dimensionali e settoriali) dell'impresa e dell'interlocuzione con i pubblici poteri
- Accordi sindacali e prevenzione della crisi d'impresa
- L'intervento degli ammortizzatori sociali
- Affitto e trasferimento d'azienda
- L'appalto
- L'inquadramento professionale del lavoratore
- Retribuzione e tutela dei crediti di lavoro nel quadro della valutazione preliminare sullo stato del pagamento delle retribuzioni pregresse
- Le conciliazioni in sede protetta
- Le eccedenze di personale nel quadro della valutazione preliminare delle esigenze organizzative dell'impresa

10.La stima della liquidazione del patrimonio

Ore 4

Docente (dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali)

Contenuto:

- le finalità della stima della liquidazione del patrimonio; quando e come renderla
- la stima del valore di realizzo dell'azienda o di suoi rami
- la stima del canone di affitto dell'azienda o di suoi rami

11.L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell'articolo 23

Ore 5

Docente (avvocato o professore universitario in materie giuridiche, dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali, magistrato anche a riposo) avente competenza in ambito di diritto della crisi d'impresa

Contenuto:

- le soluzioni idonee, il ruolo e le conclusioni dell'esperto, gli interventi successivi dell'imprenditore
    - il contratto di cui all'articolo 23 co 1 lett. a), il parere motivato dell'esperto
    - la convenzione di moratoria
    - l'accordo di cui all'articolo 23 co. 1 lett. c) e la sottoscrizione dell'esperto
    - l'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 57, il contenuto nella relazione finale perché l'imprenditore possa fruire delle facilitazioni previste dall'articolo 23, co. 2, lett. b)
    - il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione
    - il concordato preventivo
    - il concordato semplificato
- il contenuto della relazione finale nel caso in cui la soluzione sia già stata individuata, rispetto al caso in cui non lo sia

MODUS

SEZIONE V

La piattaforma

1.Descrizione generale

La Piattaforma rende disponibili le seguenti funzioni:

1. gli strumenti informatici previsti all'articolo 25-*undecies*:

a) il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al co. 1;

b) il relativo programma informatico di cui al comma 2;

2. la lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;

3. il Protocollo di conduzione della composizione negoziata;

4. le funzioni per la presentazione dell'istanza telematica di nomina dell'esperto prevista all'articolo 17, comma 1, e della documentazione indicata;

5. le funzioni per l'inserimento dell'accettazione della nomina da parte dell'esperto, prevista all'articolo 17, comma 4;

6. le funzioni per l'inserimento della relazione finale da parte dell'esperto, prevista all'articolo 17, comma
8. le funzioni per l'inserimento della determinazione del compenso dell'esperto;

8. l'interoperabilità tra la Piattaforma Telematica e le altre banche di dati di cui all'articolo 14;

9. lo scambio di documentazione e di dati di cui all'articolo 15.

La Piattaforma è rappresentata da un portale internet che rende disponibili due aree principali, una pubblica e una riservata ad utenti autorizzati (con diversi livelli di accesso/cassetti informatici) come meglio specificato nel seguito.

L'area pubblica contiene gli elementi informativi per l'accesso alla composizione negoziata di cui al precedente punto 1.

La parte ad accesso riservato contiene le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la composizione negoziata e la gestione del successivo *iter*.

La Piattaforma reca un campo nel quale inserire la sintesi del contenuto della domanda.

I documenti inseriti per la presentazione dell'istanza vengono sottoscritti mediante una firma digitale unica.

La Piattaforma reca un campo nel quale sono indicati i professionisti che assistono l'impresa ed un ulteriore campo nel quale sono indicati i professionisti iscritti nell'elenco degli esperti che hanno assistito l'imprenditore negli ultimi 2 anni.

In caso di presentazione di una composizione di gruppo la Piattaforma prevede finestre distinte per inserire i documenti delle singole società del gruppo.

2.Requisiti per l'utilizzo della Piattaforma

L'utilizzo della Piattaforma richiede una stazione di lavoro o un dispositivo mobile, con capacità di connessione alla rete internet.

Il rappresentante legale dell'impresa, l'esperto e gli altri soggetti che sottoscrivono documenti devono essere dotati di dispositivi per la firma digitale.

Il rappresentante legale dell'impresa, l'esperto, i creditori e gli altri interessati devono indicare un indirizzo posta elettronica certificata dove ricevere notifiche sull'iter dell'istanza.

I componenti della commissione di cui all'articolo 13, comma 6, devono munirsi ciascuno di un indirizzo di posta elettronica certificata che verrà messo a disposizione dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

La parte riservata è accessibile esclusivamente mediante l'uso dell'identità digitale.

MODUS

3.Gestione della Piattaforma e trattamento dei dati

La gestione della Piattaforma è affidata ad Unioncamere sotto la vigilanza dei Ministeri competenti che, nell'esercizio di tali poteri, ne verificheranno la funzionalità e le modalità operative e individueranno i necessari meccanismi di monitoraggio e di eventuale implementazione della relativa struttura informatica.

La gestione tecnica sarà curata dal gestore del sistema informativo nazionale previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni.

La camera di commercio competente è il titolare dei dati presentati attraverso la Piattaforma; il gestore tecnico è nominato responsabile del trattamento.

4.Funzioni disponibili nell'area pubblica

La Piattaforma rende disponibile un'area pubblica, senza necessità di autenticazione, contenente «sezioni informative» relative a:

- informazioni sui soggetti titolati a presentare istanza di composizione;
- lista di controllo particolareggiata, adeguata alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione di piano di risanamento;
- Protocollo di conduzione delle trattative;
- informazioni sulla tipologia delle proposte che possono essere formulate durante la composizione;
- la modulistica prevista;
- informazioni sulla documentazione da allegare, con separata indicazione di quella indispensabile per la presentazione dell'istanza;
- test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
- *curricula* degli esperti che hanno accettato l'incarico.

5.Funzioni disponibili nell'area riservata per utenti autorizzati

L'area riservata rende disponibili le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la composizione negoziata e successivo iter.

Le funzioni per la presentazione delle istanze per la composizione e successivo iter sono accessibili a:

- il rappresentante legale dell'Impresa;
- i delegati autorizzati dall'imprenditore stesso (quali ad esempio il professionista, il collaboratore, il consulente);
- l'organo di controllo ed il revisore, se in carica;
- il segretario generale della camera di commercio competente;
- i membri della commissione di cui all'articolo 13, comma 6;
- l'esperto;
- i creditori invitati dal rappresentante legale o suoi delegati, o dall'esperto col consenso dell'imprenditore;
- ogni altro soggetto invitato espressamente dal rappresentante legale o suoi delegati, o dall'esperto col consenso dell'imprenditore.

Gli utenti sopra descritti possono accedere alla Piattaforma in forma differenziata:

- Il rappresentante legale dell'impresa ed i suoi delegati, nonché l'organo di controllo ed il revisore, se in carica, hanno accesso a tutti i dati ed i documenti presenti nella Piattaforma salvo eventuali documenti che l'esperto voglia mantenere riservati;

MODUS

- il segretario generale e i membri della commissione di cui all'articolo 13, comma 6, hanno accesso a tutte le istanze di competenza, con la documentazione allegata;
- l'esperto ha accesso a tutta la documentazione dell'istanza su cui è stato nominato. Egli ha altresì accesso a tutti i dati e documenti presenti nella Piattaforma;
- la Piattaforma consente all'utente, ai membri della commissione e all'esperto di scaricare la documentazione sovraimprimendo gli estremi dell'identità digitale di coloro che la scaricano;
- l'esperto può creare dei "cassetti informatici" all'interno del fascicolo, ad accesso riservato a soggetti che egli stesso individua e autorizza, col consenso dell'imprenditore.
- i creditori e gli altri soggetti interessati invitati dall'esperto col consenso dell'imprenditore accedono alla Piattaforma per immettere le proprie posizioni creditorie o altri dati ed informazioni che vengono loro richiesti. Possono accedere ai dati e documenti dei "cassetti informatici" ai quali è stato dato loro ingresso.

L'accesso alle informazioni contenute nella Piattaforma è consentito previo consenso prestato da chi le ha inserite espresso in via telematica ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In caso di chiusura del procedimento, archiviazione, o in ogni caso di cessazione dall'incarico da parte dell'esperto, la Piattaforma provvede automaticamente alla chiusura dell'accesso all'istanza e alle informazioni connesse, una volta creato il fascicolo che può essere scaricato dall'esperto o dall'imprenditore e che deve rimanere a disposizione del tribunale, per consentirne l'acquisizione, ove richiesta.

In ogni caso di conclusione della composizione, il segretario generale inserisce il provvedimento di archiviazione nella Piattaforma e la Piattaforma invia automaticamente un avviso di inserimento del provvedimento all'imprenditore, ai suoi delegati e ai soggetti che hanno partecipato alle trattative e che sono stati censiti.

6.Area secretata per la presentazione delle offerte e virtual data room

La Piattaforma dovrà contenere un'apposita area, secretata, accessibile solo agli offerenti ed all'esperto o a soggetti da questi autorizzati, nella quale possono essere presentate le offerte per la cessione dell'azienda, di suoi rami o di altri beni. A tal fine la Piattaforma deve consentire all'esperto di poter creare un cassetto informatico recante la *data room* virtuale.

7.Procedure d'emergenza

Nel caso di problemi informatici per l'imprenditore, permanenti oltre le 24 ore, per ragioni di urgenza è possibile inviare una comunicazione, corredata di tutte le informazioni necessarie, attraverso messaggio PEC all'indirizzo istituzionale della Camera di commercio, o posta raccomandata cartacea, o presentando comunicazione presso una delle sedi della Camera di commercio nel cui registro è iscritta l'impresa oggetto dell'istanza stessa.

MODUS

SEZIONE VI

Scheda sintetica sul profilo professionale dell'esperto

La scheda sintetica prevista dall'articolo 13, comma 5, CCII ha la mera funzione di agevolare le commissioni regionali di nomina, o comunque i soggetti deputati alla nomina dell'esperto indipendente, nella ricerca dei profili professionali più idonei rispetto alle esigenze della singola impresa che accede alla composizione negoziata.

Essa è formata secondo il modello riportato nell'**Allegato 4** ed è resa disponibile dalle camere di commercio tramite uno specifico supporto informatico, conforme al predetto Allegato. Nella fase di prima iscrizione all'elenco, la compilazione della scheda sintetica, in tutte o alcune delle sue parti, avviene a cura del singolo professionista ed è inviata all'Ordine di appartenenza; l'Ordine, compiute le verifiche previste dal comma 5 dell'articolo 13 CCII, trasmette la scheda alla competente camera di commercio unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa, pure allegata dal professionista, in sede di domanda di iscrizione oppure in sede di aggiornamento del *curriculum vitae*.

Compiuto il procedimento di iscrizione all'elenco l'interessato viene abilitato all'utilizzo del supporto informatico per l'aggiornamento del *curriculum* e della scheda. Il professionista, tramite l'applicativo previsto dal sistema informatico, aggiorna la scheda e documenta le nuove esperienze ed il sistema informatico invia la scheda automaticamente all'Ordine di appartenenza per le verifiche di competenza. Anche in sede di aggiornamento tutte le dichiarazioni rese dal professionista vanno attestate a mezzo di un'autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancata o incompleta compilazione della scheda non incide sull'iscrizione nell'elenco, trattandosi non di requisito, ma di strumento volto, come già precisato, ad agevolare le commissioni di nomina. Del pari, l'invio di un documento contenente i dati di cui all'Allegato 4, ma non trasmesso mediante il meccanismo appena descritto, non comporta effetti sull'iscrizione. Tuttavia, le informazioni contenute in tale documento potranno essere considerate dagli organismi deputati alla nomina solo se e quando il singolo documento verrà esaminato (esso, dunque, non agevolerà l'estrazione e la ricerca di informazioni sul professionista interessato).

La scheda contiene:

- nella parte iniziale, i dati personali e anagrafici del professionista, il suo codice fiscale e l'ordine di appartenenza, con precisazione della data di iscrizione;

- nella prima sezione l'indicazione delle precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa, come precisate nella circolare del Ministero della giustizia 29.12.2021 e aggiornate tenuto conto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136. Come precisato dal decreto correttivo appena menzionato, le esperienze relative agli incarichi ricevuti quale esperto nella composizione negoziata vanno integrate con l'esito delle medesime composizioni ovvero, se possibile, anche con l'indicazione del successivo strumento di regolazione della crisi utilizzato a seguito delle trattative;

- nella seconda sezione del modello sono inserite ulteriori informazioni volte a consentire alle commissioni regionali una più completa valutazione dell'importanza delle esperienze indicate nella prima sezione (si tratta di informazioni relative a: settore merceologico dell'impresa interessata dalla ristrutturazione, codice fiscale, esito della procedura seguita (continuità soggettiva, continuità indiretta, liquidazione), fatturato, debito complessivo ristrutturato dell'impresa o del gruppo di imprese di cui fa parte, numero di dipendenti dell'impresa o del gruppo di imprese di cui fa parte, numero di creditori, dell'impresa o del gruppo di imprese di cui fa parte, coinvolti nella ristrutturazione);

- una nota descrittiva composta da massimo 2000 caratteri con la quale il professionista può fornire ulteriori informazioni che ritiene utili rispetto alle valutazioni demandate ai soggetti che nominano gli esperti quali, a mero titolo esemplificativo, peculiarità della singola ristrutturazione alla quale ha preso parte, particolare complessità di una o più negoziazioni seguite, la partecipazione a tavoli di negoziazione interbancari, gestione di operazioni di ristrutturazione, anche di gruppo, tramite operazioni di ristrutturazione transfrontaliera, operazioni di trasformazioni societarie (anche infragruppo), operazioni con stralcio o negoziazione con erario/altri creditori pubblici/dipendenti etc.

MODUS

ALLEGATO 1 – **Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate**

Il presente documento reca indicazioni ad uso dell'imprenditore per la formulazione di proposte alle parti interessate. L'individuazione delle proposte è puramente esemplificativa e la scelta tra di esse terrà conto della possibile rilevanza per la parte interessata delle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell'impresa e delle conseguenze in caso di insolvenza.

1.Soci e altre società del gruppo

Ai soci possono essere proposti, subordinatamente alla conclusione degli accordi con le altre parti interessate:

- l'effettuazione di nuovi conferimenti, in particolare quando i soci abbiano rilasciato garanzie personali ai creditori e questi ultimi siano disponibili a liberarli a fronte dell'effettuazione del conferimento;
- l'erogazione di finanziamenti prededucibili nel corso della composizione negoziata o ad esito della stessa, subordinatamente all'autorizzazione di cui all'articolo 22;
- la sottoscrizione di finanziamenti e prestiti obbligazionari subordinati;
- l'erogazione di finanziamenti con esclusione della postergazione alle condizioni di cui all'articolo 25, comma 8;
- il consenso alla conversione, da parte dei creditori, di parte dei crediti vantati in capitale sociale o in strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346 del codice civile. Il rapporto di conversione costituisce un elemento della trattativa con i creditori interessati.

2.Fornitori strategici e fornitori più rilevanti

Ai fornitori nei cui confronti l'impresa presenta le maggiori esposizioni possono essere proposti:

- la rateazione dello scaduto;
- lo stralcio parziale del debito con eventuali ristori volti a restituire al creditore parte dello stralcio al superamento di obiettivi di redditività puntualmente predefiniti (*earn-out*), anche a fronte della mitigazione del sacrificio del fornitore con i risparmi d'imposta, ricorrendone le condizioni, derivanti dalla svalutazione del credito con gli effetti di cui all'articolo 101, quinto comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi;
- la conversione parziale o totale in capitale sociale e in strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346 del codice civile o in una partecipazione al capitale sociale.

Ai fornitori strategici di merci essenziali per l'attività può essere proposta, in luogo di contratti di fornitura, la stipula di contratti estimatori. Il che presuppone l'individuazione di presidi organizzativi, anche informatici, atti ad accertare l'esistenza dei beni oggetto del contratto.

In caso di presenza di contratti di durata o ad esecuzione differita, qualora le condizioni economiche siano divenute – anche solo temporaneamente – eccessivamente onerose, può essere proposta una rinegoziazione in modo tale da ripristinare, per il tempo necessario, la proporzione tra le prestazioni originariamente convenute tra le parti.

3.Locatori ed affittanti

Quando, per effetto di circostanze sopravvenute eccezionali e imprevedibili, i valori di mercato risultassero inferiori rispetto a quelli contrattuali, o il locatario e l'affittuario abbiano subito una significativa diminuzione del volume di affari, del fatturato o dei corrispettivi, può essere proposta una rinegoziazione del canone.

4.Agenzia delle entrate

All'Agente per la riscossione, in seguito alla notifica della cartella di pagamento o alla ricezione del carico da accertamento esecutivo/avviso di addebito (c.d. "avvisi bonari"), può essere richiesta la dilazione in

MODUS

presenza dei presupposti di cui all'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ed è concedibile fino ad un massimo di 72 rate mensili elevabile a 120 in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, come disciplinata dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze 6 novembre 2013.

L'imprenditore può inoltre avvalersi della misura prevista dall'articolo 25-bis, comma 4, per la dilazione dei tributi non ancora iscritti a ruolo o oggetto di c.d. "avvisi bonari".

Ove si renda necessario, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 57, un accordo ai sensi dell'articolo 63, il trattamento proposto deve risultare più conveniente per il creditore rispetto al risultato della liquidazione giudiziale. Anche quando l'imprenditore formula, nella composizione negoziata, una proposta di accordo transattivo ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, questa deve essere più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

5.INPS

All'istituto nazionale della previdenza sociale può essere richiesto il pagamento in forma dilazionata della esposizione debitoria per contributi e sanzioni ai sensi del "Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa" di cui alla circolare INPS 12 luglio 2013, n. 108 emanata in attuazione delle determinazioni del Presidente dell'Istituto 14 dicembre 2012, n. 229 e 9 maggio 2013, n. 113 alla circolare INPS 12 luglio 2013, n. 108.

Ove si renda necessario, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 57, un accordo ai sensi dell'articolo 63, il trattamento proposto deve risultare più conveniente per il creditore rispetto al risultato della liquidazione giudiziale.

6.Banche e intermediari finanziari

Le proposte che possono essere formulate alle banche ed agli intermediari finanziari dipendono: *i)* dalle caratteristiche degli affidamenti; *ii)* dalle dimensioni dell'esposizione nei confronti della singola banca[56]; *iii)* dal grado di rischio al quale è esposta la singola banca[57]; *iv)* dalla classificazione dell'esposizione; *v)* dalla svalutazione operata.

6.1. Per le linee di credito per affidamenti di cassa, sono prospettabili:

i. la conferma con rinnovo automatico su base annuale sottoposto al rispetto di *covenants* (parametri finanziari) prefissati;

ii. il consolidamento (totale o parziale), trasformando l'utilizzo in un finanziamento di cassa a medio-lungo termine;

iii. la conversione in conferimenti strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346 del codice civile;

iv. lo stralcio parziale con eventuale ristoro al superamento di obiettivi di redditività puntualmente predefiniti *(earn-out).*

6.2. Per linee di credito assistite da anticipi su crediti commerciali, sono prospettabili le seguenti propose:

i. la conferma con rinnovo automatico su base annuale sottoposto al rispetto di parametri finanziari (*covenants*) prefissati;

ii. il consolidamento totale o parziale delle linee a breve termine in linee a medio e lungo termine. Il consolidamento potrebbe essere previsto anche per le linee c.d. autoliquidanti non deteriorate, al fine di liberare crediti e consentire nuove risorse finanziarie per la continuità. Per evitare rischi ulteriori per la banca, occorre però che ad essa venga riconosciuta una priorità nell'ordine della distribuzione dei flussi finanziari disponibili (*waterfall*). Un consolidamento (totale o parziale) con trasformazione

[56] Ad esempio, la conversione in strumenti finanziari partecipativi potrebbe non essere prospettabile, per le complessità derivanti alla banca per la valutazione periodica dello strumento.

[57] Ad esempio, il consolidamento di esposizioni autoliquidanti, i cui crediti sottostanti non presentano anomalie, comporta l'assunzione di un rischio ulteriore.

MODUS

dell'utilizzo della linea di credito in un finanziamento di cassa a medio-lungo termine può essere proposto anche in presenza del deterioramento dei crediti commerciali sottostanti, purché non si ravvisino comportamenti abusivi dell'imprenditore (decanalizzazioni, inesistenza del credito o altre situazioni analoghe).

6.3. Per le linee di firma (destinate al rilascio di garanzie fideiussorie), sono prospettabili:

i. la loro conferma;

ii. il contenimento dell'affidamenti di quanto occorrente previsto nel piano, con rinnovo annuale per tutta la durata del piano, previo il rispetto dei parametri finanziari (*covenants*).

6.4.Per i finanziamenti a medio-lungo termine senza garanzia collaterale, è prospettabile la ridefinizione del piano di rimborso in modo da allineare il fabbisogno finanziario che ne deriva alla capacità di generazione di cassa prevista dal piano, prevedendo eventualmente un periodo di moratoria (pre-ammortamento) per il pagamento delle rate. Tale ridefinizione[58] può avere luogo alternativamente mediante:

i. l'allungamento dei periodi di ammortamento;

ii. la revisione delle modalità di rimborso con rimodulazione del piano di ammortamento in un piano a rate progressivamente crescenti e l'eventuale introduzione di una maxi-rata finale oppure con la previsione un'unica rata (*bullet*) a fine piano.

6.5. Per i contratti di leasing, sono prospettabili:

i. il loro riscadenziamento con l'ottenimento di un periodo di moratoria (pre-ammortamento) compatibile con la generazione di cassa prevista nel piano;

ii. il pagamento parziale con stralcio della parte residua.

6.6. Per tutte le linee possono essere proposti:

i. la revisione del tasso di interesse con clausole di ristoro volte a restituire parte della riduzione degli interessi al superamento di obiettivi di redditività puntualmente predefiniti *(earn-out)*;

ii. il rimborso dell'indebitamento bancario al solo verificarsi di determinati eventi o risultati. In tal caso, potrebbe essere opportuno introdurre meccanismi (c.d. *cash sweep*) che comportino il rimborso anticipato dei debiti mediante distribuzione, oltre una soglia di sicurezza, delle eccedenze di cassa e dei proventi netti generati dalla dismissione di beni aziendali eccedenti.

6.7.Sussistendone le condizioni presso la banca erogante, può essere proposta la concessione di finanziamenti prededucibili autorizzati ai sensi dell'articolo 22, sia nel corso della composizione negoziata che in seguito a contratto o accordo di cui all'articolo 23, comma 1, o in esecuzione di accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b).

7.Clienti

Ai clienti per i quali l'imprenditore riveste un ruolo strategico può essere proposta:

i. l'abbreviazione dei termini di pagamento contrattualmente previsti;

ii. la concessione di acconti all'ordine;

[58] Per i finanziamenti a medio-lungo termine garantiti, le possibilità del loro riscadenziamento sono inversamente proporzionali al grado di liquidabilità della garanzia che li assiste.

MODUS

iii. la conversione dei contratti di fornitura in contratti di conto lavoro (con la messa a disposizione direttamente da parte del cliente della materia prima e dei semilavorati occorrenti per il ciclo produttivo);

iv. la partecipazione al capitale sociale, a fronte della designazione di un membro nel consiglio di amministrazione.

8.Rapporti di lavoro subordinato

Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, delle procedure di informazione e consultazione ove previste dalla legge o dai contratti collettivi, e della disciplina giuslavoristica vigente, potranno essere proposte:

i. modifiche organizzative;

ii. la modifica dell'inquadramento;

iii. la revisione del sistema premiale;

iv. la revisione del sistema retributivo;

v. una valutazione preliminare su eventuali piani di riordino e/o riduzione dei dipendenti, anche tramite incentivi all'esodo, evidenziando le modalità di attuazione (ad es. contratto di espansione) nel rispetto della normativa vigente.

MODUS

ALLEGATO 2 – **Istanza *online***

- dati anagrafici dell'impresa (denominazione, sede, codice fiscale) ___
- fatturato dell'ultimo esercizio ___
- numero dipendenti____
- codice Ateco dell'attività principale____
- appartenenza ad un gruppo [_] (in caso affermativo allegare relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi e contrattuali, nonché l'indicazione delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile). La presente domanda vale quale richiesta unitaria della nomina dell'esperto per le imprese del gruppo che la sottoscrivono[59] [_]

-allegati:

- o progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2;
- o relazione chiara e sintetica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa recante:
  - la descrizione dell'impresa, dell'attività in concreto esercitata e del suo modello di *business*
  - la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali
  - un piano finanziario per i successivi sei mesi
  - le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti)
- o ultimi tre bilanci. Se non depositati presso il registro delle imprese, oppure per gli imprenditori non soggetti all'obbligo di deposito del bilancio, dichiarazioni dei redditi ed IVA dei precedenti tre periodi d'imposta;
- o situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori;
- o elenco dei creditori, precisando l'ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia;
- o autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
- o certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'articolo 364 CCII;
- o situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1;
- o certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363 CCII;
- o estratto delle informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia non anteriore a 3 mesi
- o … (altri allegati)

- l'imprenditore ha redatto il test *online* di ragionevole perseguibilità del risanamento? [_]
- l'imprenditore necessita di nuove risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale? [_]
- l'imprenditore intende avvalersi del regime di sospensione previsto dall'articolo 20 CCII [_], nel qual caso deve procedere nei termini di cui all'articolo 18.

[59] In tal caso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente è individuata in base all'articolo 25, comma 2.

MODUS

ALLEGATO 3 – **Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto della composizione negoziata**[60]

Al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ___, tramite inserimento della presente nella Piattaforma Telematica

e p.c.

all'imprenditore presso il suo indirizzo posta elettronica certificata ____

Il/la sottoscritto/a ___ nato/a ___ il ___ a ___ (Prov. ___), codice fiscale ___, essendo stato nominato Esperto ai sensi dell'articolo 13, comma 6, dal segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ___ con posta elettronica certificata del ___, per la composizione negoziata dell'impresa ___, con sede legale[61] in ___, iscritta presso il registro delle imprese di ___, al numero di codice fiscale ___

dichiara

-di essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ___ ,

-avendo esaminato, attraverso la Piattaforma Telematica, la domanda e la documentazione ad essa allegata e resa disponibile presso la Piattaforma stessa, di avere accertato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 16, comma 1,

-di essere munito della necessaria competenza tenuto conto del settore in cui opera l'impresa … e di poter assicurare il tempo presumibilmente occorrente,

-di non avere in corso più di un altro incarico di composizione negoziata,

-di accettare l'incarico.

In fede.

___, lì ___

[60] L'accettazione della nomina deve essere inserita nella Piattaforma Telematica, trasmessa tramite posta elettronica certificata all'imprenditore. L'accettazione in caso di pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di nomina deve essere allegata alla stessa.

[61] In caso di imprenditori individuali, la sede è quella risultante dal registro delle imprese.

MODUS

ALLEGATO 4 - **Scheda sintetica profilo professionale dell'esperto**

Articolo 13, comma 5, CCII

Cognome e nome _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, iscritto/a all'Ordine _____ dal _____

Precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa:

- esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata;

- soggetto incaricato dall'esperto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, quarto periodo;

- attestatore ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-*bis*, primo comma, e 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure ai sensi degli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, 56, comma 3, 57, comma 4, 63, 64-*bis*, 87, comma 3, 99, comma 2 e 100, comma 1, 284 CCII;

-gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 oppure ai sensi dell'articolo 74 CCII;

- consulente, anche legale, con incarico finalizzato a supportare il debitore nell'ambito di una composizione negoziata della crisi;

- consulente, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;

-consulente, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;

- consulente, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;

- attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da composizioni negoziate concluse con una delle soluzioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) CCII, da operazioni di ristrutturazione concluse, anche all'esito della composizione negoziata, con piani di risanamento attestati e con accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati preventivi con continuità aziendale e piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione, omologati e relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;

- commissario giudiziale;

- commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria.

Formazione: nella scheda vengono indicate, a riprova dell'aggiornamento curato dal singolo professionista, le esperienze formative successive alla partecipazione al corso obbligatorio per l'iscrizione.

Per ogni esperienza maturata possono indicarsi, rispetto alla impresa, o al gruppo di imprese, interessati dalla ristrutturazione, le seguenti **informazioni aggiuntive**:

- codice fiscale dell'impresa;

- esito della procedura seguita (continuità soggettiva, continuità indiretta, liquidazione);

MODUS

- settore merceologico (con eventuale inserimento Codici Istat studi di settore)

- fatturato (se inferiore a 500.000 euro, se compreso tra 500.000 e 5 milioni di euro oppure tra 5 e 50 milioni di euro o, infine, se superiore a 50 milioni di euro);

-debito ristrutturato dell'azienda, o del gruppo in caso di procedura che interessato tutte o alcune delle società del gruppo (se inferiore a 200.000 euro, se compreso tra 200.000 euro e 1 milione di euro, se compreso tra 1 e 10 milioni di euro o, infine, se superiore a 10 milioni di euro);

- numero addetti dell'impresa, o del gruppo in caso di procedura che interessato tutte o alcune delle società del gruppo (se inferiore a 10, se compreso tra 10 e 50 oppure tra 50 e 250 o, infine, se superiore ai 250);

- numero dei creditori (se inferiore a 10, se compreso tra 10 e 100 oppure se superiore a 100).

Nota di max 2.000 caratteri per le ulteriori informazioni ritenute rilevanti.

MODUS

ALLEGATO 5 – **Indice relazione finale**

1. L'imprenditore - Il perimetro della composizione negoziata (se di gruppo)
2. L'assunzione dell'incarico e le attività svolte
   - 2.1 L'accettazione dell'incarico
   - 2.2 La riunione di insediamento
   - 2.3 Incontro con gli organi di controllo ed il revisore legale
   - 2.4 La documentazione richiesta ed esaminata
   - 2.5 La disamina degli atti gestori ai sensi dell'articolo 21 CCII
   - 2.6 Le interlocuzioni con le figure apicali e gli advisor
   - 2.7 Le riunioni con le parti interessate
   - 2.8 I pareri resi
   - 2.9 La proroga della CNC
   - 2.10 Il compenso spettante all'Esperto
   - 2.11 La documentazione inserita nella piattaforma e quella depositata per le misure protettive
   - 2.12 Il test pratico; le finalità; l'esito
3. L'assetto organizzativo e i rafforzamenti implementati
4. Il risanamento dell'impresa
   - 4.1 Le cause della crisi
   - 4.2 Il processo di risanamento
   - 4.3 Le intenzioni strategiche del progetto di piano
   - 4.4 La concretezza delle prospettive di risanamento
   - 4.5 Il rispetto della Lista di Controllo di cui all'articolo 13 CCII
   - 4.6 Il riequilibrio economico-finanziario
   - 4.7 L'esito della CNC
   - 4.8 I rischi ai quali è esposto il risanamento
5. Le trattative con le parti interessate
6. La cessione dell'azienda
   - 6.1 L'individuazione del perimetro del ramo di azienda
   - 6.2 Il processo competitivo per la selezione della migliore offerta
   - 6.3 L'adeguatezza delle risorse ad assicurare il pagamento del debito
7. La *recovery* dei creditori nel caso dell'alternativa concretamente praticabile
8. Considerazioni dell'esperto sul rispetto dei principi di buona fede e trasparenza, nonché sul comportamento delle parti interessate coinvolte nelle trattative
9. La soluzione individuata e il giudizio dell'esperto sulla idoneità della stessa al superamento della crisi o dell'insolvenza

MODUS